CXCVI. SEDUTA

MERCOLEDÌ 27 APRILE 1949

Presidenza del Presidente BONOMI

INDI

del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDICE

Autorizzazioni a procedere (Domande) *Pag.* 7114

Commissione speciale per l'esame di un disegno di legge (Nomina) 7114

Commissioni permanenti (Variazioni nella composizione) 7115

Congedi 7113

Disegni di legge:

(Trasmissione) 7114

(Deferimento a Commissione permanente) 7114

Disegno di legge d'iniziativa parlamentare:

(Ritiro) 7114

Disegno di legge: «Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione» (268-*Urgenza*) (Seguito della discussione):

MEACCI 7115

MANCINI 7116

BATTISTA . 7120, 7137, 7139, 7140, 7145, 7148

OTTANI 7120

ROMANO Domenico, *relatore* 7121, *passim*, 7147

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici* . . . 7124 *passim*, 7148

ZIINO 7127, 7129, 7138, 7146

ZOLI 7128

BOSCO LUCARELLI 7129, 7137

CONTI 7130

SILVESTRINI 7131, 7132, 7139, 7144

RICCI Mosè 7132

CARELLI . . . . . *Pag.* 7132

ZANARDI 7133

LOCATELLI 7134

FERRARI 7134, 7138, 7145

COSATTINI 7135, 7136

PERSICO 7137, 7143

PARATORE 7140, 7147

VACCARO 7145

Interrogazioni (Annunzio) 7148

Registrazioni con riserva (Elenco) 7114

La seduta è aperta alle ore 16.

BISORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che hanno chiesto congedo i senatori: Benedetti Luigi per giorni 8, Ciccolungo per giorni 19, Guarienti per giorni 4, Medici per giorni 3, Sinforiani per giorni 12, Tignino per giorni 5, Tissi per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro dell'industria e commercio ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Abrogazione del regio decreto-legge 3 novembre 1941, n. 1401, relativo al blocco dei consumi del gas di carbon fossile superiori ai duemila metri cubi al mese e al divieto di allacciamento di nuove utenze del gas e di ampliamento delle utenze già in atto » (383);

« Determinazione di un nuovo termine per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente autonomo esposizioni nazionali per l'autarchia » (384);

« Fissazione di un termine per la presentazione della documentazione per il conseguimento di quote di integrazione alla esportazione di prodotti serici nel periodo 1937-1942 » (385).

Ritiro di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Conci ha dichiarato, con lettera in data di ieri, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: « Liquidazione delle pensioni dei funzionari statali » (113).

Deferimento di disegno di legge a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, valendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito all'esame e all'approvazione della 4ª Commissione permanente (Difesa) il disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, relativo all'indennità militare ed alla indennità speciale di riserva al personale delle Forze armate » (371).

Presentazione di domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso tre domande di autorizzazione a procedere.

La prima contro il senatore Angiolillo, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione all'articolo 57, n. 1, del Codice penale). (Doc. XLIV).

La seconda contro il senatore Benedetti Tullio per il reato di diffamazione continuata a mezzo della stampa (articoli 595, 81 e 57 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) e per il reato di omessa pubblicazione di rettifica (articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47). (Doc. XLV).

La terza contro il senatore Montagnani per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale (articolo 337 del Codice penale). (Doc. XLVI).

Saranno inviate alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

Nomina di una Commissione speciale per l'esame di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato di aver chiamato a far parte della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge concernente la « conversione in legge, con approvazione complessiva, dei decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non siano stati convertiti in legge o presentati per la conversione », i seguenti senatori: Azara, Bocconi, Buonocore, Casati, Cosattini, Di Giovanni, Farina, Fazio, Gava, Gervasi, Grisolia, Menotti, Pontremoli, Proli, Ricci Federico, Riccio, Rizzo, Romano Antonio, Salomone, Tessitori, Varriale, Zelioli e Zotta.

La Commissione è convocata per oggi stesso alle ore 18.

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è pervenuto dalla Corte dei conti l'elenco delle

registrazioni con riserva effettuate nella prima quindicina di aprile.

Tale elenco sarà trasmesso alle Commissioni competenti.

Variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato ulteriori spostamenti che, su designazione del Gruppo misto, sono stati effettuati in seno alle Commissioni permanenti:

— il senatore Coffari cessa di far parte della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità) e rimane nella 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno);

— il senatore Merzagora entra a far parte della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie);

— il senatore Termini cessa di far parte della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) e passa alla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità).

Seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione» (268—*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione».

È iscritto a parlare, in sede di discussione generale, il senatore Meacci. Ne ha facoltà.

MEACCI. Abbiamo iniziato la discussione della legge attesa da tutti i sinistrati del Paese e direi attesa da tutti gli italiani. I sinistrati di guerra attendono però una legge operante che risolva il loro problema; ma a tutti questa legge è sembrata inadeguata allo scopo. Anche i colleghi che sono intervenuti nella discussione di questa legge hanno sollevato critiche serie, hanno riscontrato lacune e deficienze in questa legge e lo stesso numero degli emendamenti presentati, credo oltre 50, sta a dimostrare la deficienza della legge stessa.

Qual'è la base finanziaria che renderà operante la legge? Quale è il piano concreto studiato dal Ministro Tupini per realizzare, sia pure entro un limite di tempo più o meno lungo, la ricostruzione delle case distrutte dalla guerra?

Comunque la legge così come è, o come potrà essere approvata dopo la discussione degli emendamenti, è una legge che risponde esattamente ad una politica precisa, è una legge che risponde ad una politica che si oppone, o, almeno, è assolutamente restìa alla democratizzazione del nostro Paese attraverso profonde riforme sociali, è una legge non giusta, perchè non contiene sufficientemente disposizioni che tutelino i sinistrati più bisognosi rispetto ad altri sinistrati; è una legge non giusta perchè non tiene conto di tutti coloro che sono stati responsabili di tutte le rovine della guerra; è una legge non giusta perchè non tiene conto di tutti coloro che su queste rovine si sono largamente arricchiti. Tuttavia questa legge una certa spinta alla ricostruzione la darà e noi daremo il nostro contributo, e soprattutto chiederemo che i limitati mezzi che lo Stato mette a disposizione per la soluzione di questo problema siano assegnati a coloro che tra i sinistrati hanno maggiore bisogno; siano assegnati ai vecchi pensionati che, dopo tanti anni di fatiche e di sacrifici, erano riusciti a costruirsi la loro casa; siano assegnati ai consorzi di piccoli sinistrati, alle cooperative edilizie; e siano assegnati secondo un ordine di precedenza rispetto alle possibilità di ciascuno. La legge deve garantire questi sinistrati più bisognosi, questi sinistrati meno abbienti dalla rapacità di tutti coloro che con pochi scrupoli tutte le volte che lo Stato mette a disposizione dei fondi, attraverso le loro possibilità, attraverso le loro pressioni, attraverso tutti i sistemi di corruzione, riescono a far sì che le leggi vadano solamente a vantaggio di poche persone, trascurando la maggior parte degli interessati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancini. Ne ha facoltà.

MANCINI. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, io non farò un discorso; presenterò pochi e succinti rilievi, doverosi, perchè la legge interessa il Mezzogiorno che ha subìto il peso distruttore della guerra e segnatamente quella Calabria — ieri cordialmente ricordata dal mio vecchio amico, l'onorevole Macrelli — la quale, non solo ha sopportato le dure vicende belliche, ma porta nelle carni sanguinanti le ferite non rimarginate di non lontani movimenti tellurici. Comunque, il problema dei senza tetto, e la crisi degli alloggi, non riguardano una regione, ma tutto il Paese. Si può dire, senza retorica, che il problema della casa è il più urgente e il più vitale, perchè la casa — e non è sentimentalismo questo mio — rappresenta la vita del cittadino, la famiglia, la sua moralità, la sua energia produttiva, l'educazione, il focolare, il desco. Essa pertanto ha un valore politico, umanitario e sociale, che non sviluppo perchè sono talmente evidenti da superare ogni prevenzione ed ogni diffidenza.

Nella notevole relazione della Commissione, a firma del senatore Romano, vi sono alcuni dati statistici molto interessanti, che riguardano la deficienza degli alloggi, l'affollamento, e la inidoneità di essi, dal punto di vista igienico e statico.

Ora io richiamo l'attenzione del Senato su un dato molto importante, sulla cifra di tre milioni e trecento settantasei mila vani, che rappresenta il fabbisogno di nuove costruzioni al 31 dicembre 1947.

Orbene, onorevoli colleghi, su questa cifra il Meridione incide — nientemeno — con due milioni. Quasi due terzi della cifra globale.

Non per nulla abbiamo le grotte di Andria, e quelle di Matera; ed abbiamo — a nostra vergogna — intorno alle mura di molte città meridionali, una corona, non di alloro, ma di catapecchie, nelle quali durante l'inverno si rifugiano i venti e la pioggia, e nell'estate il solleone e la polvere Ma non basta. Nei quartieri più popolari, nelle viuzze sperdute, noi incontriamo un sistema incivile di abitazione: i cosiddetti « bassi »: quattro muri affumicati, sgretolati dall'umido, al di sotto del livello stradale, dove si ammucchiano intere famiglie in una promiscuità immorale ed antigienica. Un igienista, che li ha visitati li ha battezzati « case cimitero ». Ora, questi « bassi », dovrebbero venire al più presto eliminati, poichè segnano un'offesa alla civiltà, all'igiene, alla moralità. Se avessi la deplorevole abitudine di leggere in questa Camera, avrei reso ostensivo un brano di impareggiabile eloquenza, caduto, or fa 75 anni, nel Consiglio comunale di Napoli, dalle labbra faconde ed incomparabili di Nicola Amore. Il quale ritrasse in modo così vivo la vita e l'ambiente degli abitatori di questi « bassi » da provocare un'onda di commozione e di protesta, che valse a spingere il Parlamento a votare la legge sul Risanamento, che, sventrando questi sottoterra infetti, diede a Napoli nostra il volto ridente della città moderna.

Ora mi domando cosa han fatto i Governi per risolvere questi problemi, che sono problemi di civiltà? Come li hanno impostati? La risposta è facile. Li han risolti e li risolvono come sono abituati a risolverli i Governi italiani: prolificando leggi su leggi. Una pioggia senza tregua. Leggi ambigue, contraddittorie, incomplete.

Onorevoli colleghi, queste leggi sono tante, che in questo progetto il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del tesoro e con quello delle finanze, è stato autorizzato a coordinarle in un testo unico, modificandole, correggendole e se del caso abrogandole. Avremo un nuovo *corpus juris domus*. Del resto con tutte queste leggi non si è arrivati a nulla e le esigenze prepotenti dei sinistrati e dei senzatetto, che reclamano l'intervento statale e ne hanno diritto, sono rimaste querimonie e lamentele inascoltate.

Comunque come avrebbero potuto i Governi risolvere siffatti problemi? Per esempio, un modo semplice ed efficace di risoluzione è quello ideato dal Ministro Vanoni. Il Ministro delle finanze, come ben ricordate, dopo avere, disinvoltamente accantonato parecchi miliardi, è venuto qui, dinanzi al Senato, a chiedere l'autorizzazione di acquistare a Milano qualche palazzo già costruito o da costruire per l'alloggio dei suoi funzionari. Il sistema Vanoni, però, se richiede molte disponibilità di danaro e poco controllo, è sistema brevettato

per Milano, non per il Mezzogiorno, dove si elargiscono leggi e non miliardi.

Ad ogni modo, ironia a parte, si sarebbe dovuto stimolare l'iniziativa privata, che ha languito per mancanza di risorse; concedere un maggiore intervento al Genio civile e potenziare Istituti, come quello delle case popolari e quello per le case degli impiegati, i cui sforzi sono rimasti forzatamente sterili. Si doveva almeno stimolare il cooperativismo così sentito e necessario. Ma nulla di tutto questo è stato fatto.

Iniziativa privata, Genio civile, Istituto delle case popolari, Istituto nazionale per le case degli impiegati, cooperazione... sono rimasti lettera morta, dibattendosi fra la buona volontà e l'ansia di fare e la penuria di mezzi.

Noi ci troviamo ora dinanzi ad un problema di straordinaria importanza, la cui risoluzione si impone senza ulteriore dilazione, e quindi non si può pretendere una legge urgente e perfetta. Il compagno Meacci, che mi ha preceduto, ha riscontrato deficienze e lacune. Ha perfettamente ragione. Le lacune, però, possono essere colmate in avvenire. Contentiamoci per il momento. Del resto ho letto con compiacimento e con speranza, che in trenta anni, con un contributo annuo dello Stato di 40 o 45 miliardi, si dovrebbero ricostruire tutti i vani distrutti dalla guerra, che raggiungono la cifra di due milioni e seicentosettantamila. Onde, applicando le norme previste dall'articolo 5, la spesa da ammettersi al contributo ammonta a mille miliardi, qualora tutti i proprietari dei vani si varranno delle provvidenze disposte dalla legge.

Ora questo dato, così concreto e preciso, che dà un orientamento sicuro alla legge, subisce, a mio avviso, qualche incrinatura quando si mette a contatto con i criteri ispiratori del disegno di legge. Questi criteri sono cinque: ricostruzione a cura dei privati; ricostruzione a cura dello Stato; attuazione del piano di ricostruzione; integrazione ed aggiunte al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261; disposizioni transitorie e finali.

Esamineremo subito e brevemente tali criteri per arrivare ad una conclusione, che ci autorizzi, fin da adesso, ad esprimere un'opinione favorevole alla legge.

Il primo criterio, dunque, è dato dalla ricostruzione a cura dei privati. In proposito faccio mie le critiche e le giudiziose osservazioni espresse da altri oratori. Mi fastidiano le ripetizioni. Mi fermo però su due rilievi. Il primo riguarda, più che una convinzione, una impressione, che spero venga modificata dall'onorevole Ministro. Si sono preferite certe categorie di cittadini, cioè quelle abbienti, e si sono trascurate le bisognose: artigiani, impiegati, piccoli proprietari, pensionati. Onorevole Ministro, come farà questa numerosa gente a costruire, anche con il contributo dello Stato, la povera casetta diroccata dalle bombe, quando non è in condizioni di spremer nulla dalle sue tasche? Le loro risorse sono ridotte a zero. Questi piccoli contribuenti, che han dato all'erario miliardi e miliardi, che han sofferto per la guerra, che han dato il maggior numero di morti, giorno per giorno, scendono la scala sociale fino a diventare miserabili. Guerra e fisco li hanno completamente proletarizzati. Ora io domando come potranno fare costoro per pagare il più modesto contributo richiesto per la costruzione della loro povera casetta? Se volevate ricordarvi di questi sfruttati, dovevate esentarli da ogni imposta erariale, provinciale e comunale. Le leggi dovrebbero correggere le ineguaglianze e non esasperarle. La guerra ha disastrato ed espropriato certe categorie di cittadini, mentre ne ha arricchito altre, favorite dalle leggi di questo Governo.

E vi è altro rilievo, che riguarda quei tali proprietari che si rifiutano di ricostruire la propria casa. Quali provvedimenti nei confronti di costoro? Come si potrà agire per costringerli a compiere il proprio dovere?

L'onorevole Cosattini ha presentato ieri, con la mia firma, un emendamento. Non intendo ripetere ciò che in esso è scritto. Del resto l'emendamento non ha bisogno di illustrazione alcuna, data la sua chiarezza.

Circa il secondo criterio ispiratore, cioè quello della ricostruzione a spese dello Stato, a parte il fatto di essere concepito come mezzo eccezionale, mentre dovrebbe essere considerato un sistema normale, è soltanto un'ipotesi, che rimane sulla carta, perchè, in sostanza, non si tratta che del sistema a pagamento differito. In fondo questo criterio della

ricostruzione a spese dello Stato non si realizza mai nella pratica. Una lustra, più che un criterio ispiratore, anche se si vuole riportare agli Istituti ed Enti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 10 aprile 1947.

A proposito del terzo criterio ispiratore, cioè l'attuazione dei piani di ricostruzione, l'onorevole Macrelli ieri si è a lungo fermato sull'articolo 10 proponendosi uno svariato numero di domande. Orbene basta leggere l'articolo per concludere che la disposizione è inapplicabile, è soltanto un ornamento della legge; non è traducibile in nulla per la semplicissima ragione che tutti i Comuni italiani, dal più importante al più modesto, dal centro più popolato al comunello rurale, hanno un bilancio così dissestato, e si trovano nella impossibilità di preparare i piani regolatori, e di concorrere alla spesa di attuazione. E dire che siamo in periodo di pareggio! Infatti l'onorevole Pella ha raccontato la favola del pareggio e l'ha colorata così bene da farcela toccare con le mani. Una fata morgana, specialità di questo Ministro ottimista. Fata morgana, che ha avuto la durata di qualche ora: quella della esposizione. Orbene non c'è comune italiano che sia giunto al vero pareggio. Forse e senza forse esagero. Ve ne è uno in Calabria, e debbo indicarlo a titolo di lode, un grosso comune della provincia di Catanzaro, Crotone, posto all'ordine del giorno dei giornali tecnici. Ma Crotone è una città ben diversa dalle altre consorelle italiane. Crotone è la roccaforte dei più grossi agrari del Mezzogiorno e, quindi, mediante la imposizione severa della imposta di famiglia, si è arrivati a coprire le falle profonde del bilancio. Onore al deputato dottor Massinetti, che ha compiuto con saggezza e con giustizia il miracolo. *(Interruzioni e commenti dal centro e da destra)*

Voce dal centro. C'è il comune di Schio, ci sono molti altri comuni, che hanno raggiunto il pareggio!

MANCINI. C'è bisogno di urlare? Aggiungo al comune di Crotone quello di Schio e tutti gli altri, che vi compiacete di indicarmi. Evviva Schio e evviva Crotone! Non so spiegarmi perchè anche le lodi vi rendano così intolleranti! Avrebbe potuto, l'illustre collega interruttore, ricordarmi Schio, ed io avrei aggiunto Schio a Crotone.

Rilevo intanto che la distinzione dei comuni in tre categorie, secondo il numero degli abitanti, non è affatto giusta; poichè vi possono essere comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti in tutto risparmiati dalla guerra, mentre ve ne possono essere piccolissimi, inferiori ai 5 mila abitanti, completamente distrutti. L'elemento differenziale — a mio avviso — era da ricercarsi nella quantità dei danni subiti e nella deficienza degli alloggi. Questi due criteri sarebbero stati gli unici per differenziare le diverse categorie ed adeguare con giustizia i rimborsi. Ma io voglio richiamare l'attenzione dell'onorevole Commissione e quella dell'onorevole Ministro sulla situazione dei comunelli inferiori a 5 mila abitanti, in gran parte nel Mezzogiorno e nelle Isole. Questi comuni sono tenuti al rimborso di metà della spesa di ricostruzione. Orbene come possono assumere questo obbligo? Si tratta di quei tali aggregati, composti di piccoli agricoltori, di contadini, di piccoli proprietari, di modestissimi professionisti, di artigiani. Sono quei comunelli, che hanno un ristretto territorio, appena sufficiente a coprire le spese impiegatizie e sanitarie. Sono financo sprovvisti, per mancanza di mezzi, dell'assistenza ostetrica e farmaceutica e incapaci finanziariamente di partecipare ad un consorzio per un veterinario. Sono quei tali borghi, che non hanno fognature, acquedotti, cimiteri, edificio scolastico e, financo, strada rotabile. Essi si troveranno impossibilitati ad effettuare i rimborsi previsti dalla legge ed a beneficiare quindi delle provvidenze che il provvedimento stesso si propone di recare.

In tali Comuni occorre intervenire a spese dello Stato soprattutto mediante la costruzione di case popolari per raggiungere il triplice intento: di dare un alloggio a tanti disgraziati, di porre un freno all'urbanesimo e di alleviare la disoccupazione.

Non si ripeta l'errore della costruzione degli edifici scolastici e quello del collegamento telefonico. Come ben sapete, il Ministero delle poste e telecomunicazioni emanò quella tale legge del giugno 1947 con cui condonò com-

pletamente il rimborso di metà della spesa accollandosi lo Stato tutte le spese di allacciamento onde si stanziarono in bilancio trecento milioni, divisi in due esercizi.

A proposito della disoccupazione ho presentato, onorevole Ministro, una interrogazione; poichè vi sono paesi della provincia di Cosenza, dove i lavori sono stati sospesi, non solo, ma da 4 mesi non sono stati pagati nemmeno gli assegni di disoccupazione.

Ora, questa situazione esasperata richiede provvidenze immediate e leggi sociali, che sappiano intervenire a tempo dando lavoro a tutti questi braccianti, il cui disagio e la cui miseria sono davvero angosciosi.

Non penso di andare oltre, perchè, come ho già premesso, non voglio fare un discorso, sebbene mi punga, sul momento, vaghezza di farlo.

Con queste riserve e con la speranza di vedere approvati molti degli emendamenti presentati da questa parte del Senato, noi socialisti siamo favorevoli alla legge.

Sono, personalmente, dolente di non potermi associare alle lodi espresse da una parte del Senato per il mio amico, Ministro Tupini. Lo avrei fatto ben volentieri se egli, che ne aveva la possibilità come componente del Consiglio dei Ministri e l'autorità per i suoi precedenti politici, avesse cercato, in tutti i modi, di sottrarre molti altri miliardi alle spese improduttive per destinarli alla risoluzione dei tre grandi problemi della vita italiana: tetto, terra, pane. Siffatti problemi non si risolvono, no, con i sistemi di polizia, con gli arresti, con le violenze, con i manganelli e spesso con le raffiche di mitra. No! Perchè la vita di un popolo deve essere regolata con le forze morali; con le forze di polizia, giammai. Io do a Cesare, quel che è di Cesare. Queste parole non sono mie. Le profferì il Presidente del Consiglio quando era semplicemente l'onorevole De Gasperi. Egli sapeva più di tutti che i Fouché, integrali o in diciottesimo, non hanno mai avuto fortuna nella cronaca e nella storia del nostro Paese. (*Applausi prolungati da sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti passeremo allo svolgimento degli ordini del giorno. Il primo è quello presentato dal senatore Battista, che è così formulato:

«Il Senato, preso in esame il disegno di legge che detta norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici;

rilevato che perchè esso abbia pratica attuazione, nei casi in cui il costo della costruzione di una unità immobiliare superi il milione, è necessario che gli Istituti di credito edilizio e di credito fondiario intervengano in larga misura nella concessione dei mutui ipotecari con il contributo dello Stato di cui all'articolo 1;

rilevato però che i mutui stipulati con detti Istituti sono particolarmente onerosi specialmente per lo scarto derivante dalla vendita delle cartelle fondiarie il cui prezzo di mercato è notevolmente al disotto del valore nominale;

constatato invece che la seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (CASAS) ha utilmente funzionato creando condizioni di credito sopportabili a coloro che intendono ricostruire le loro abitazioni distrutte, ma che, per le scarse disponibilità di fondi, ha potuto accogliere soltanto un numero limitato di domande;

fa voti affinchè il Tesoro aumenti di dieci miliardi gli stanziamenti per il corrente anno alla seconda giunta del CASAS».

Il secondo, presentato dai senatori Ottani e Battista, dice testualmente:

«Il Senato, ritenuta la utilità e la convenienza, ai fini di una sollecita attuazione dei piani di ricostruzione, di promuovere adatte forme di solidarietà e di collaborazione fra i proprietari di abitazioni distrutte o danneggiate, tanto per le pratiche tecnico-amministrative quanto per quelle finanziarie e creditizie;

fa voti affinchè il Governo favorisca ed agevoli la costituzione e il funzionamento di Consorzi di ricostruzione fra i proprietari di abitazioni distrutte o danneggiate comprese in uno stesso fabbricato o situate in una stessa località, richiamando la favorevole esperienza avutasi coi Consorzi costituiti nel periodo successivo alla guerra 1915-1918 in applicazione del regio decreto-legge 29 aprile 1920, n. 605;

conseguentemente invita il Ministro dei lavori pubblici ad approvare uno Statuto tipo per i Consorzi da costituirsi, condizionando il riconoscimento dei Consorzi medesimi alla sussistenza dei requisiti fissati dallo Statuto tipo ».

Domando al senatore Battista se svolgerà tutti e due gli ordini del giorno.

BATTISTA. Intendo svolgere soltanto il primo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ricordo al senatore Battista che, a termini del Regolamento, lo svolgimento degli ordini del giorno non deve oltrepassare il tempo massimo di venti minuti. Ha facoltà di parlare.

BATTISTA. Spero di parlare per non più di cinque minuti, in quanto questo ordine del giorno si riferisce ad una preoccupazione sentita non soltanto da me, ma, credo, da tutti i colleghi del Senato e riguarda le condizioni del credito per la ricostruzione in modo che il contributo trentennale del 4 o del 5 per cento che si dà ai proprietari che hanno avuto le loro case distrutte, possa essere facilmente scontato presso Istituti bancari, accendendo dei mutui sulle case che si intende ricostruire. In questo ordine del giorno, appunto, mi rivolgo al Governo — e per esso al Ministro dei lavori pubblici — perchè ottenga un maggiore stanziamento per la seconda Giunta del CASAS, che, creata da non molto tempo, ha dato veramente un notevole impulso all'opera di ricostruzione delle case danneggiate dalla guerra, sia per la sua perfetta organizzazione, sia anche per la rapidità con cui ha saputo svolgere le pratiche di mutui, sia infine per il basso interesse che ha saputo praticare ai proprietari che hanno richiesto mutui. Indubbiamente la seconda Giunta CASAS si è resa benemerita dell'opera di ricostruzione. Bisogna però anche riconoscere che i fondi assegnati a questo Ente sono insufficienti per portare un sostanziale contributo alla ricostruzione.

Questo era lo scopo del mio ordine del giorno, nel quale chiedevo appunto che si desse al CASAS per il corrente esercizio una assegnazione di dieci miliardi di lire. Allo stato attuale, però, mercè la solerzia dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici che si è preoccupato della grave situazione del credito affinchè questa legge possa avere il suo benefico influsso per la ricostruzione, credo di poter dire, se l'onorevole Ministro me lo consente, che possiamo fare un passo avanti al mio stesso ordine del giorno che intendo, perciò, di ritirare, in quanto mi riprometto di presentare un articolo aggiuntivo — che sarà l'articolo 35-*bis* —. Con detto articolo viene autorizzata la Cassa depositi e prestiti ad anticipare alla seconda Giunta del CASAS 10 miliardi l'anno, per quattro anni, affinchè questi 40 miliardi possano essere adibiti a concedere mutui ai proprietari che hanno avuto le case distrutte dalla guerra.

Se, come ritengo, l'onorevole Ministro accetterà — e, d'altronde, se permette, posso dire che lo ha già accettato — questo articolo aggiuntivo, del quale va dato anche merito all'onorevole Ministro del tesoro per aver voluto permettere la detta anticipazione venendo così incontro largamente a questa esigenza sentita da tutti i proprietari che hanno avuto le loro case distrutte, noi avremo una massa di manovra di 40 miliardi ad un tasso di interesse molto basso, cioè al 5 per cento. Così, con questi 40 miliardi al 5 per cento, quando il contributo annuo dello Stato è del 4 per cento per alcuni Comuni e del 5 per cento per quelli maggiormente sinistrati o per quelli facenti parte di zone sismiche di prima categoria, praticamente il contributo in capitale dello Stato viene ad elevarsi ad oltre il 70 per cento: è un contributo, questo, veramente sensibile che renderà efficiente la presente legge.

Io sono certo, oggi, dicendo queste parole che la legge in discussione effettivamente potrà portare un serio incremento alla ricostruzione dei nostri paesi danneggiati. (*Applausi dal centro e da destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ottani per illustrare il suo ordine del giorno.

OTTANI. Il mio intervento durerà cinque minuti, ed anche meno, perchè il mio ordine del giorno è talmente chiaro che non ha bisogno di alcuna glossa.

Esso è stato presentato per aderire ad un desiderio manifestato dall'Associazione nazio-

nale dei proprietari di immobili danneggiati o distrutti dalla guerra. Noi, che siamo al centro della linea gotica, più degli altri possiamo testimoniare che la ricostruzione è ancora molto in arretrato a quello che dovrebbe essere lo sviluppo richiesto dalle necessità della zona.

Io parlo di quei Consorzi ai quali aveva voluto provvedere la legge n. 261 del 1947; ebbene, nella mia zona, che ha una esperienza molto intensa e vasta, io non conosco nessuno di questi consorzi che abbia funzionato e che abbia potuto condurre a termine nessuna opera. È perciò che noi sinistrati pensiamo a qualche altro tipo di consorzio, perchè è illusorio che i proprietari, e specialmente i piccoli e i medi, che sono i più numerosi, possano da soli avere lo stimolo necessario, possano da soli tentare questa iniziativa della ricostruzione. Ci vuole una forma di solidarietà, una forma di collaborazione, per quanto in un ambito ristretto, che li possa aiutare a compiere questo sforzo e soprattutto a vincere gli ostacoli che la burocrazia offre e che un modesto cittadino, ignaro di tale labirinto, non riesce a sorpassare.

Il tipo di consorzio, al quale noi pensiamo, è un consorzio che dovrebbe essere limitato ai proprietari di uno stesso fabbricato, oppure ai proprietari di più fabbricati, ma compresi nell'ambito di una medesima località. Questi consorzi non offrono gli inconvenienti che invece hanno dimostrato in pratica di avere i Consorzi di cui all'articolo 7 della legge del 1947 Quei Consorzi erano eterogenei e si sono dimostrati inapplicabili ed inoperanti. Essi dovevano comprendere Provincie, Comuni, Istituti per case popolari, Istituti di previdenza, di assicurazione, Casse di risparmio, Istituti finanziari, Consorzi di proprietari di fabbricati distrutti e danneggiati ed altre società legalmente costituite; si trattava cioè di consorzi che erano costituiti per tutti, tranne che per quelli che ne avevano principalmente bisogno, cioè per i proprietari danneggiati e sinistrati. Oltre a ciò quei Consorzi, che esistono sulla carta, potevano anche essere autorizzati a ricevere nel loro seno Consorzi di bonifica e miglioramento, e dovevano concorrere fra l'altro anche ad aumentare la produzione di materiali da costruzione, partecipando alla costruzione di nuove aziende.

Insomma, noi domandiamo qualcosa di molto più modesto, ma che porti ad un risultato più concreto; domandiamo cioè che questi piccoli Consorzi vengano costituiti fra i proprietari di un solo fabbricato o di fabbricati di una stessa località. E a questo proposito noi siamo confortati dall'esperienza che ricordiamo essere stata fatta dai Consorzi costituiti dopo la guerra del 1918 con decreto-legge del 29 aprile 1920, n. 605. Quei Consorzi erano destinati appunto a raccogliere i proprietari sinistrati, tanto è vero che la legge stabiliva che essi dovevano essere costituiti da un numero di persone danneggiate non minore di dieci, e soprattutto quei Consorzi avevano la caratteristica che da essi doveva essere escluso ogni e qualsiasi scopo di speculazione; mentre, al contrario, se i Consorzi della legge del 1947 dovessero avere qualche applicazione, questa sarebbe quasi esclusivamente a vantaggio di speculatori e di intermediari.

Perciò noi raccomandiamo al Ministro di voler favorire l'istituzione di tali Consorzi, preparando anche lo statuto tipo che possa servire di modello ai proprietari sinistrati.

Io confido che l'onorevole Ministro vorrà accettare questo ordine del giorno, ma confido soprattutto che dall'azione del Ministro potremo vedere sbocciare questo nuovo tipo di solidarietà. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame ed alla vostra approvazione intende avviare a definitiva soluzione un grave problema: quello della ricostruzione delle abitazioni distrutte da eventi bellici. Già prima della guerra avevamo una notevole deficienza di abitazioni. Dagli accertamenti statistici più attendibili si rileva che questa deficienza ammontava ad oltre sei milioni di vani, in essi compresi quelli non adatti all'uso per ragioni igieniche o per ragioni statiche. Le distruzioni causate dalla guerra hanno aumentato questa deficienza. Abbiamo avuto 2.600.000 vani distrutti, oltre 3 milioni e mezzo di vani danneggiati. Necessita quindi

che, in attesa e nella fiducia che possano essere presto create condizioni favorevoli ad una vigorosa ripresa edilizia, siano intanto urgentemente ricostruite le case distrutte dagli eventi bellici. Il Ministero dei lavori pubblici, per lodevole direttiva del suo illustre capo, ha dato fin qui una forte spinta alle riparazioni. Su tre milioni e mezzo di vani danneggiati, al 31 dicembre del 1948 risultavano già riparati oltre 2.600.000 vani, per una spesa di 90 miliardi. Poche le ricostruzioni eseguite dai privati: su 46 mila vani iniziali, alla stessa data ne risultavano ricostruiti appena 26 mila. Ciò si spiega anche perchè nei primi tempi mancavano i materiali.

Il disegno di legge che si presenta al vostro esame va riguardato, ed è bene fermare questo concetto, non come una legge di risarcimento di danni di guerra, ma come quello che vuole aiutare il privato a ricostruirsi la casa che gli eventi bellici gli hanno distrutto. Partendo da questo concetto si spiega come non si possano accettare molti di quegli emendamenti proposti dagli onorevoli senatori. Nonostante questo, il disegno di legge ha una notevole portata finanziaria. Se noi calcoliamo un costo medio di 400 mila lire per vano arriviamo ad una spesa complessiva di 1.040-1.050 miliardi, con un carico al bilancio dello Stato di 40-45 miliardi all'anno, per trenta anni, quando tutti i disastrati avranno ricostruito.

Questo disegno di legge non è in se stesso una legge organica, è un insieme di disposizioni che modificano, aggiungono, integrano quelle precedenti, assai numerose, frammentarie, e in qualche punto, anche contraddittorie tra di loro. Appare dunque necessario riunirle e coordinarle in un testo unico che serva di norma, non solo ai danneggiati, ma anche agli stessi uffici statali che le devono applicare. La Commissione vi propone perciò di dare a questo scopo una delega al Governo, limitata però nel tempo, come prescrive l'articolo 76 della Costituzione, e vi propone di limitarla al 31 dicembre del corrente anno. Inoltre, io devo rendermi interprete presso l'onorevole Ministro dei lavori pubblici di una viva raccomandazione della Commissione, che in parte è stata superata dall'ordine del giorno del collega Battista, e cioè quella di adoperarsi affinchè sia facilitata la concessione dei mutui ai privati, o mediante l'aumento dei fondi del CASAS, ed abbiamo avuto già la notizia, da parte dell'onorevole Battista, dei 40 miliardi che ha dato il Tesoro, o stabilendo e determinando degli istituti di credito che si impegnino a fare i mutui ai privati, perchè la facilitazione, da parte del privato ad avere il mutuo, vuol dire sollecita esecuzione dei lavori. E la stessa Commissione raccomanda all'onorevole Ministro la snellezza degli organismi preposti all'attuazione di questa legge.

Passiamo ora ad esaminare il contenuto, i criteri e la portata di questa legge. Le varie disposizioni sono divise in cinque parti: la prima si occupa delle ricostruzioni a cura dei privati; la seconda riguarda le costruzioni a carico dello Stato; la terza tratta dei piani di ricostruzione; la quarta contiene modifiche ad alcune norme del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, migliorandole, e l'ultima parte contiene disposizioni transitorie e finali.

Ricostruzioni a cura dei privati. Lo Stato interviene ad aiutare il privato dando un contributo del 4 per cento costante per 30 anni, nella spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione, dovunque questa si esegua, a differenza di quel che avveniva in passato, quando si concedeva il contributo soltanto per le ricostruzioni che venivano fatte nei Comuni indicati con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Questo contributo calcolato al tasso del 7 per cento corrisponde al 50 per cento della spesa. Ma adesso, come abbiamo saputo, l'aumento dei fondi CASAS determinerà l'aumento del contributo, perchè il CASAS concede i mutui a tasso minore. Il progetto ministeriale eleva questo contributo al 5 per cento per le ricostruzioni che si eseguono nei Comuni superdisastrati, cioè, che abbiano avuto una percentuale di danni superiori al 75 per cento o in Comuni ricadenti in zone sismiche di prima categoria. Questo contributo come sopra calcolato porterebbe ad un 65 per cento o più della spesa a carico dello Stato. La vostra Commissione ha ritenuto di dover proporre la maggiorazione del contributo anche per le ricostruzioni nei Comuni ricadenti in zone sismiche di seconda categoria. Però ha fermato il concetto che

tanto per le ricostruzioni che si eseguono in Comuni ricadenti in zone sismiche di prima categoria che per quelle che ricadono in zone di seconda categoria non debba aver luogo la maggiorazione quando si tratti di edifici che erano stati già costruiti con le norme sismiche, perchè è evidente che in tal caso il maggior contributo è compensato dal maggior valore che si dà alla casa. La legge stabilisce che la ricostruzione deve avvenire sulla stessa area, salvo casi di impedimento, derivante dall'attuazione del piano regolatore, da ragioni tecniche accertate dal Genio civile o da norme della Commissione edilizia. La Commissione ha creduto di allargare questo concetto, ammettendo anche impedimenti derivanti da ragioni economiche e sociali o quando lo spostamento importi miglioramento al fabbricato o al centro urbano. Stabilisce ancora la legge che il fabbricato costruito deve corrispondere per tipo e volume a quello dell'anteguerra ed ammette che possa essere costruito parzialmente, ma mai meno della metà, soltanto nei Comuni non capoluoghi di provincia o che abbiano avuto una percentuale di danni inferiore al 75 per cento.

Per aiutare poi i piccoli proprietari, cioè coloro che avevano costruita la propria casa con stentati risparmi: l'artigiano, il contadino, ecc. si stabilisce di concedere un contributo in capitale dell'80 per cento della spesa, limitata ad un milione nei Comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, per unità immobiliare, ossia per appartamento, e per non più di 4 appartamenti. Si è ritenuto anche di concedere un uguale beneficio, ma per una sola unità immobiliare, pure per le ricostruzioni nei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, agevolando così i piccoli proprietari, purchè questi non abbiano altra casa di abitazione nello stesso Comune. Nell'un caso e nell'altro si richiede però una condizione di abbienza limitata, quale è stabilita dal decreto 10 aprile 1947, n. 261, ossia che si abbia un patrimonio non superiore alle 300 mila lire tassato agli effetti dell'imposta nel 1945 o un reddito tassabile di ricchezza mobile non superiore a 60 mila lire.

La Commissione ha creduto di proporvi di portare da 4 a 6 gli appartamenti, e ciò per agevolare maggiormente i proprietari dei piccoli Comuni, ossia di quei Comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, ritenendo che sia difficile che si possa avere un fabbricato superiore a 6 appartamenti in tali Comuni. Altre considerazioni di rilievo la Commissione ha fatto sull'articolo 5, ossia sulla determinazione della spesa sulla quale commisurare il contributo. A questo proposito il progetto ministeriale si riporta al criterio della legge precedente, ossia del decreto 10 aprile 1947, n. 261, che nella pratica applicazione non ha dato luogo a rilievi importanti. Il criterio è questo: si determina la spesa necessaria per la ricostruzione del fabbricato secondo i prezzi dell'anteguerra; questa somma si decurta di una aliquota per vetustà non superiore al 20 per cento e si moltiplica quindi per il coefficiente che deriva dall'adeguamento dei prezzi dell'anteguerra con quelli del momento della ricostruzione, coefficiente di adeguamento che viene stabilito dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. A questo proposito la Commissione rivolge una preghiera all'onorevole Ministro che egli escogiti un organismo che renda solleciti questi accordi, quale potrebbe essere una ristretta Commissione tecnica interministeriale che si occupi permanentemente di questi studi.

Altri rilievi su questa prima parte la Commissione non ha creduto di fare.

Sulla seconda parte, cioè sulle costruzioni a carico dello Stato, la Commissione formula l'augurio che le disponibilità del bilancio del Ministero dei lavori pubblici siano tali da consentire la più larga attività e costruire quanti più alloggi sarà possibile.

Questi alloggi vengono costruiti nei Comuni dove, nonostante le riparazioni e le ricostruzioni, rimangono ancora persone senza tetto per causa di guerra e il Ministero dei lavori pubblici vi provvede con il sistema del pagamento differito in concessione all'Istituto delle case popolari, all'I.N.C.I.S. e ad altri istituti idonei e corrisponde sull'annualità un interesse dell'1 per cento superiore al tasso di sconto.

Sulla terza parte riguardante piani di ricostruzione, il progetto ministeriale mantiene

fermo il criterio che i piani di ricostruzione devono essere eseguiti dai Comuni, ma stabilisce che per quelli di popolazione non superiore ai 25 mila abitanti lo Stato possa in tutto o in parte sostituirsi, sempre che le condizioni economiche del Comune siano accertate non efficienti anche dal Ministero dell'interno. Non esclude l'intervento e la sostituzione dello Stato anche per i piani di ricostruzione dei Comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, ma in questi casi richiede un accertamento più dettagliato e profondo, di concerto, oltre che del Ministero dell'interno anche di quello del tesoro. Per i Comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti la spesa viene rimborsata solo a metà, in 30 anni e senza interessi.

La Commissione ha fermato la sua attenzione su quello che riguarda il modo di corrispondere l'indennità per l'espropriazione delle aree.

Il progetto ministeriale stabilisce che le aree occorrenti per il piano di ricostruzione vengano espropriate e pagate con il prezzo dell'anteguerra aumentato 10 volte. La Commissione non è entrata nel merito di questo criterio, non ha creduto di dover esaminare se 10 volte costituisse un prezzo remunerativo, o bisognasse portarlo a 20-30 volte.

La Commissione non ha riscontrato nella predisposta disposizione le condizioni e gli elementi necessari per derogare alla legge ordinaria del 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità, tanto più che l'altro progetto di legge, già esaminato dall'altro ramo del Parlamento sull'incremento edilizio, stabilisce che le espropriazioni delle aree per le costruzioni sono valutate in base alla legge del 1865. Tale criterio ammette anche la legge del 1947, ossia quella precedente a questa, all'articolo 70.

Quindi, la Commissione propone di sopprimere l'articolo 13 del disegno di legge, con che rimane fermo l'articolo 70 del decreto dell'aprile 1947.

Sulla quarta parte, ossia sulle modifiche al decreto dell'aprile 1947, la Commissione non ha avuto rilievi importanti da fare. Invece, sulla parte finale, ossia sulle disposizioni transitorie ecc., si è fermata a considerare l'esenzione tributaria per queste nuove ricostruzioni ed ha ritenuto di doverla estendere dai dieci ai venticinque anni, sia per uniformarla alle leggi precedenti, sia all'altro disegno di legge esaminato dalla Camera dei deputati, sia per dare inizio a condizioni favorevoli che possano sviluppare l'industria edilizia e le ricostruzioni. E quindi vi propone di portarla a venticinque anni. Inoltre, ha creduto di aggiungere un articolo con il quale si abrogano espressamente tutte le disposizioni che siano incompatibili con quésta legge e ha formulato una raccomandazione all'onorevole Ministro, affinchè le spese per il pagamento dei contributi in capitale e quelle per opere dipendenti dalla guerra, siano capitolate separatamente e non lasciate in un unico capitolo come all'articolo 35, dal quale i Provveditorati possano attingere per spese diverse perchè ciò potrebbe dar luogo ad inconvenienti.

Riservandomi di rispondere e di esaminare gli emendamenti dei vari oratori in sede di discussione degli articoli, io raccomando al Senato l'approvazione di questa legge, la quale, oltre che ad assicurare l'alloggio ai danneggiati, porta anche un notevole sollievo alla disoccupazione, perchè alla ricostruzione delle case concorrono varie industrie e concorrono anche maestranze diverse. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Onorevoli colleghi, farò brevissime dichiarazioni, adeguandomi così alla esemplare rapidità con la quale il Senato ha discusso questa legge portandovi una quasi unanimità di consensi, dei quali prendo atto con viva gratitudine. Ringrazio anche il relatore per i chiarimenti specifici che su ciascuno degli articoli che formano la legge ha fornito al Senato, mediante un commento verbale, che aggiunto a quello scritto, è stato di una estrema chiarezza.

Io debbo premettere una dichiarazione, ed è questa: in sede di esame degli emendamenti dirò, uno per uno, qual'è il pensiero del Governo a loro riguardo; però, fin da questo momento, debbo pregare gli onorevoli proponenti degli emendamenti stessi di voler considerare che mi sarà impossibile accogliere quelli tra gli emendamenti proposti che comunque arrechino, almeno per ora, un onere superiore a

quello previsto dalla legge a carico del Tesoro dello Stato. Per tutto ciò, invece, che attiene al perfezionamento della legge, alla sua migliore espressione, nonchè a rendere più efficiente e concreta l'attuazione, il Governo verrà incontro ai desideri del Senato.

Noi non abbiamo inteso nè di esaurire la materia, nè di dare a queste nostre proposte un valore talmente risolutivo da rappresentare il toccasana della situazione; è opportuno, anzi, collocare questo disegno di legge nella serie dei quattro disegni di legge di cui ciascuno, si può dire, completa ed integra l'altro; e da ciascuno di essi noi dobbiamo attenderci quel tanto di maggiore incremento all'edilizia e alle opere pubbliche che ci è stato consentito dalle condizioni generali del bilancio.

Questo, che ho presentato al Senato, è il primo dei quattro disegni di legge. È stato chiamato da taluno secondo, perchè nell'ordine di tempo della discussione è venuto al Senato dopo che la Camera ha discusso l'altro sull'edilizia sovvenzionata. Ma così come io ho avuto l'onore di presentarli, per quell'ordine logico, e vorrei dire architettonico, che ho creduto di dare ad essi, questo deve essere considerato il primo, perchè attiene alla ricostruzione edilizia che rappresenta il primo dovere, il primo compito dello Stato e della collettività a vantaggio di coloro che hanno avuto la sventura di subire danni così gravi a causa della guerra. Il secondo, come sapete, è quello sull'edilizia sovvenzionata; il terzo è quello che riguarda le opere di competenza degli Enti locali; il quarto è quello che riguarda le opere di competenza dello Stato, che si propongono di eseguire col sistema della concessione e a pagamento differito.

In ordine a questo disegno di legge risponderò a quegli oratori i quali o mi hanno rivolto delle domande, oppure hanno fatto delle critiche che, a mio parere, sono infondate.

Domande: tra queste ci sono quelle dell'onorevole Macrelli, il quale anzi ha punteggiato tutto il suo intervento nella discussione con una serie di quesiti. Di questi mi sembra il più importante quello che riguarda le intenzioni del Governo su tutta la materia dei danni di guerra e in ordine a questi la portata reale della legge in esame. La risposta, onorevole Macrelli, è nella stessa legge. Io non ho inteso assolutamente, perchè non è nemmeno di mia competenza, di affrontare tutta la materia dei danni di guerra. Mi si è parlato di coloro che hanno perduto le masserizie o altre cose molto care, molto preziose, almeno dal punto di vista morale. Non spetta al mio dicastero affrontare e risolvere problemi così complessi. Il Governo certamente se ne preoccupa e ciascuno dei Ministri, per la parte che lo riguarda, vi porta la sua attenzione col proposito di chiudere al più presto, se pur gradualmente, la pagina dolente dei danni di guerra.

Ma questa legge ha un obiettivo specifico. Essa cioè si propone, mediante sensibili miglioramenti delle leggi precedenti, di dare una più sollecita spinta al motore della ricostruzione edilizia. Io non critico le leggi precedenti, nè credo che coloro che hanno fatto critiche alla mia legge confrontandola con quelle anteriori, vi abbiano potuto riscontrare un qualche regresso, malgrado non abbiano voluto o potuto sottolinearne l'evidente contenuto progressivo.

Io sono anche disposto ad ammettere che nelle condizioni in cui le leggi sulla ricostruzione edilizia sono state a mano a mano escogitate, approvate ed applicate, non si poteva fare di meglio e di più di quello che allora si fece e io stesso al posto dei miei predecessori forse non avrei potuto fare meglio e più di quello che essi hanno fatto. Le leggi, infatti, sono sempre esposte all'erosione o al collaudo del tempo. Via via che esse si rivelano insufficienti o inadeguate vengono sottoposte a un processo di integrazione e di miglioramento. È proprio quello che ho fatto io sottoponendovi questa nuova legge. Affermare che essa, come ha fatto l'onorevole Cosattini, peggiora le leggi precedenti è come negare la luce del sole: è voler dare prova di una opposizione radicale e sistematica che mal si addice a una valutazione obiettiva e realistica della verità.

Infatti le leggi anteriori e in modo particolare quella del 1947 limitavano l'intervento dello Stato solo a favore di alcuni comuni, mentre la presente li comprende tutti; la misura del concorso dello Stato secondo le leggi

che ora vengono abrogate era, a seconda dei casi, del 46 per cento e del 62 per cento ed ora viene rispettivamente elevata al 50 per cento e al 65 per cento. Sono dati matematici che non consentono discussione.

COSATTINI. Ma si tratta di un miglioramento del solo 4 per cento.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il 4 per cento è il concorso negli interessi e nell'ammortamento, che equivale al 50 per cento del costo totale dell'opera. Ma questa stessa percentuale è rapportata a un interesse dei mutui previsti nella misura del 7 per cento mentre è destinata ad aumentare sensibilmente se l'interesse potrà essere diminuito fino al 5 per cento e cioè in misura tale da consentire un intervento statale effettivo fino al 70 e all'80 per cento del costo totale dell'opera. Ciò potrà avvenire se il Senato accetterà l'emendamento annunziato dal senatore Battista, emendamento che io stesso ho sollecitato e alla cui formulazione ho in parte contribuito. Per effetto di tale emendamento la Cassa depositi e prestiti potrà fornire alla seconda Giunta dell'U.N.R.R.A.-CASAS, che ha acquistato tante benemerenze nel settore della ricostruzione edilizia, ben quaranta miliardi in quattro anni, in ragione di dieci miliardi l'anno. Mediante questa operazione l'interesse dei mutui potrà essere limitato al 5 per cento con una differenza minima nell'ammontare della quota interessi e ammortamento da parte dello Stato.

Ma l'onorevole Cosattini, preoccupato di difendere ad ogni costo i miei predecessori e suoi compagni di partito e di opposizione — predecessori che io mi son ben guardato di criticare e dei quali anzi ho spiegato l'azione — ha osato persino negare i vantaggi che la presente legge assicura ai piccoli alloggi distrutti dalla guerra. L'articolo 2 della legge smentisce in pieno l'onorevole Cosattini. Infatti, mentre il decreto legislativo del 10 aprile 1947, n. 261, autorizzava l'intervento dello Stato a favore delle unità d'alloggio fino al valore massimo di mezzo milione e con una percentuale di indennizzo diretto a scalare, secondo le condizioni economiche del danneggiato, dal 10 per cento fino all'80 per cento, con questa legge il valore massimo dell'alloggio preso in considerazione è stato elevato da mezzo milione a un milione e a tutti i danneggiati si corrisponde direttamente e indistintamente un indennizzo pari all'80 per cento della proprietà distrutta. Basta enunciare queste cifre per avvertire quanto sia infondata la critica negatrice dell'onorevole Cosattini. Ma il Senato deve tener conto altresì di altri miglioramenti apportati alle disposizioni anteriori e cioè: le maggiorate agevolazioni a favore dei piani di ricostruzione soprattutto a favore dei comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, secondo l'ultimo comma dell'articolo 9; l'autorizzazione data agli uffici del Genio civile di corrispondere direttamente agli interessati il contributo di capitale con uno snellimento della procedura da tutti invocato, nonchè altri vantaggi consacrati in ciascuno degli articoli della legge in esame e che sono ampiamente illustrati nella mia relazione e in quella della Commissione. Basta portarvi un po' di attenzione per riconoscervi un tangibile e concreto progresso ai fini dell'auspicato acceleramento della ricostruzione edilizia. Non posso infine tacere la disposizione dell'articolo 34 della legge stessa, col quale il mio Ministero, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro, è autorizzato a raccogliere in unico testo, coordinandole fra di loro, le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740. Mediante tale unificazione riusciremo a dare un assetto organico a tutta la disciplina che regola la materia colmando così una lacuna avvertita dallo stesso onorevole relatore nelle sue odierne dichiarazioni.

Prima di concludere devo fare al Senato una consolante comunicazione. Come il senatore Romano ha ricordato, i vani sottratti alla disponibilità della popolazione a causa delle offese belliche, raggiunsero la ragguardevole cifra di circa 6 milioni, dei quali tre milioni e quattrocentomila danneggiati e due milioni e seicentomila distrutti. Al 31 ottobre del 1948 figuravano riparati nella prima categoria vani due milioni e seicentomila. Al 31 marzo di quest'anno e cioè in soli cinque mesi la cifra totale dei vani riparati è stata di ben tre milioni e quattrocentomila con un aumento ulteriore di ben ottocentomila vani. (*Vivi applausi*

dal centro e da destra). Non c'è dubbio che da questo lato possiamo segnare in attivo l'opera nostra. Ora bisogna accelerare la ricostruzione dei vani distrutti. A ciò in modo particolare provvede questa legge che mi auguro possa dare al Paese e al più presto i risultati desiderati, sì che anche il settore della ricostruzione si inserisca nella categoria dei fatti compiuti.

Onorevoli colleghi, mentre vi chiediamo l'approvazione delle nostre proposte, teniamo a sottolineare di non illuderci che esse siano perfette. Abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere in armonia con la situazione generale e di bilancio. Crediamo comunque di aver corrisposto a un minimo di esigenze del popolo italiano in questo delicato settore della ricostruzione. Noi abbiamo fiducia in questo popolo. Abbiamo fatto in questi ultimi anni cose non disprezzabili in quantità e qualità. Abbiamo conseguito delle notevoli realizzazioni. Ci proponiamo di far di più e meglio, con decisione, con coraggio e con la fiducia che abbiamo nelle forze sane e costruttive del popolo italiano. (*Vivi applausi dal centro e da destra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Il primo ordine del giorno, quello del senatore Battista, è stato ritirato.

Domando all'onorevole Ministro di esprimere il proprio parere sull'ordine del giorno dei senatori Ottani e Battista, del quale è già stata data lettura.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno del senatore Ottani a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ottani.

OTTANI. Sono soddisfatto della accettazione del mio ordine del giorno da parte del Ministro, a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla discussione dei singoli articoli nel testo della Commissione:

Art. 1.

Per consentire il maggior sviluppo dei lavori di ricostruzione dei fabbricati distrutti in conseguenza degli eventi bellici, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai proprietari singoli o consorziati un contributo costante per trenta anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione.

Tale contributo è elevato al 5 per cento per i fabbricati da ricostruire nei Comuni in cui si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici. Lo stesso contributo è elevato rispettivamente al 5 per cento o al 4,35 per cento quando i fabbricati da ricostruire ricadono in Comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche e igieniche di edilizia per le zone sismiche di 1ª o di 2ª categoria, semprechè il fabbricato preesistente non fosse già stato costruito secondo le predette norme.

Qualora il proprietario per procurarsi i fondi necessari per la ricostruzione contragga un mutuo con un Istituto di credito fondiario o edilizio ovvero con la 2ª Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto, il contributo di cui ai precedenti commi è corrisposto agli Istituti mutuanti per una somma non superiore a quella del mutuo.

Sono stati presentati vari emendamenti a ciascuno dei tre commi, ed è stato anche presentato un comma aggiuntivo.

Il primo emendamento è quello dell'onorevole Ziino del seguente tenore:

Nel primo comma, sostituire alle parole: «riconosciuta ammissibile» l'altra: «necessaria».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ziino per svolgere il suo emendamento.

ZIINO. Onorevoli senatori, il testo della legge, quando fa riferimento alla spesa per la ricostruzione, usa tre diverse locuzioni. All'articolo 1 usa la seguente: «spesa riconosciuta ammissibile»; all'articolo 4 usa quest'altra locuzione: «spesa necessaria per la ricostruzione»; all'articolo 5 infine si esprime in questi termini: «la spesa per la ricostruzione dei fabbricati». Evidentemente questa triplice locuzione non giova alla chiarezza della legge e potrà generare diverse interpretazioni. Ad evitare questo, ho proposto l'emendamento del quale è stata data lettura. Io ritengo che sia molto opportuno adoperare in

tutto il testo della legge una sola locuzione, e do la preferenza a quella dell'articolo 4, cioè: « la spesa necessaria per la ricostruzione ». Il termine « necessaria » giova da una parte per escludere le cosiddette opere di lusso; e giova ancora per fissare bene il concetto che il contributo dello Stato viene rapportato al minimo di spesa che il proprietario dovrà sostenere per la ricostruzione del suo fabbricato distrutto. Prego pertanto il Senato di voler accogliere il mio emendamento.

ZOLI. Il mio intervento non si limita all'emendamento Ziino ma si riferisce a molti degli emendamenti che sono stati presentati, e rappresenta l'intervento della Commissione di finanza. Io intervengo, infatti, per conto del Presidente della Commissione di finanza, onorevole Paratore, e per suo espresso incarico. La Commissione di finanza ha espresso parere favorevole a questo disegno di legge: non ha potuto evidentemente esaminare tutti gli emendamenti che sono stati presentati, ma il Presidente della Commissione di finanza crede di interpretare il pensiero della Commissione medesima nel dichiarare, conformemente a quello che ha dichiarato il Ministro, che essa esprime parere contrario a tutti gli emendamenti i quali vengano a turbare quello che è il piano finanziario del provvedimento. Questo provvedimento importa già un notevole onere: il diligentissimo relatore ha calcolato che esso può aggirarsi sui 40, 45 miliardi annui. Con l'accoglimento di molti degli emendamenti proposti, è difficile calcolare dove si vada a finire. In genere si tratta di emendamenti di ampliamento, comprensibilissimi, ai quali, naturalmente, dal punto di vista del sentimento, si vorrebbe andare incontro. Ma non si può andare incontro così alla leggera, senza conoscerne la portata finanziaria, o, peggio ancora, avendo l'impressione di una grave portata finanziaria. Il primo emendamento, quello del senatore Ziino, ad esempio, turba completamente quello che è il concetto del provvedimento, perchè il contributo dello Stato non si riferisce ad una situazione obiettiva di necessità di fatto ma si riferisce ad una necessità considerata con un criterio che potrebbe dirsi legale. Il calcolo della spesa necessaria non è fatto per vero, in funzione di quello che occorre al proprietario, ma in funzione di un certo conteggio su quella che era la spesa di costruzione anteriore alla guerra, della vetustà della casa ed in base poi ad un coefficiente determinato. Evidentemente questa cifra può essere ben diversa dalla spesa necessaria, ma è ad essa che si deve riferire l'economia dello Stato in base alla presente legge. (*Commenti*).

Per questo mi dichiaro contrario all'emendamento Ziino, e, ripeto, intendo anche esprimere, a nome della Commissione, parere contrario a tutti gli emendamenti che portano un maggior onere finanziario ed invitare il Senato a volerli tutti respingere.

TONELLO. E allora è inutile presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Le dichiarazioni dell'onorevole Zoli a nome della Commissione finanze e tesoro sono rispondenti al testo dell'articolo 72 del Regolamento nel quale è detto: « Gli emendamenti che importino aumento di spese o diminuzione di entrate, debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione finanze e tesoro perchè esprima il suo parere ».

Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. La Commissione è contraria a questo emendamento.

Effettivamente, come ha rilevato l'onorevole Ziino, nell'articolo 1 si parla di spesa ammissibile, nell'articolo 4 di spesa necessaria, e nell'articolo 5 viene stabilito il modo come determinare questa spesa. Ed è appunto all'articolo 4 che noi alla parola « necessaria » aggiungiamo la parola « ammissibile », per renderlo conforme all'articolo 1, mentre all'articolo 5 non si dovrebbe apportare alcuna modifica poichè v'è la determinazione della spesa.

Spesa ammissibile è quella che viene riconosciuta con il metodo dell'articolo 5 in riferimento al valore del vecchio fabbricato. La spesa necessaria è quella determinata nel progetto della ricostruzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Se la preoccupazione dell'onorevole Ziino è solo di ordine formale, potrà essere soddisfatta quando si collegheranno armonicamente le diverse

dizioni in modo che non siano tra loro in contraddizione.

Se è di ordine sostanziale aderisco alle considerazioni svolte dal relatore e dall'onorevole Zoli e mi dichiaro contrario a questo emendamento, pregando il Senato di volerlo respingere.

PRESIDENTE. Domando al senatore Ziino se insiste nel suo emendamento.

ZIINO. Per quanto riguarda le considerazioni puramente formali, potrei accedere a quanto proposto dall'onorevole Ministro, ma la verità è che il mio emendamento si ispira anche a ragioni sostanziali, che esposi ieri in sede di discussione generale, e che saranno ancora ribadite in sede di discussione dell'articolo 5. Quindi lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento presentato dal senatore Ziino, che non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo agli emendamenti presentati al secondo comma. Il primo è quello del senatore Bosco Lucarelli che consiste nel sostituire alle parole: « 75 per cento » le altre: « 50 per cento ».

Ha facoltà di parlare il senatore Bosco Lucarelli per svolgere il suo emendamento.

BOSCO LUCARELLI. L'emendamento si illustra da sè. A me pare che il voler limitare questo beneficio semplicemente ai Comuni che hanno avuto il 75 per cento delle distruzioni sia un limite troppo alto e credo che sia equo, per venire incontro ad altre città gravemente distrutte, le quali con grandi difficoltà cercano la loro ricostruzione, abbassare il limite dal 75 al 50 per cento. Penso però che, dopo le dichiarazioni fatte dalla Commissione finanze e tesoro, il mio emendamento non troverebbe accoglimento nè da parte del Ministro, nè da parte della Commissione, con la conseguenza non bella che mi verrebbe respinto dal Senato. Ed allora mi permetto, come rappresentante di una città che ha avuto distruzioni enormi e che è certamente la città del Mezzogiorno, al sud del Garigliano, che ha avuto le maggiori distruzioni a causa di guerra, di fare una viva raccomandazione al Ministro perchè il mio emendamento, anche se non può essere accettato, possa costituire ragione di studio per una maggiore elargizione a quelle città che hanno avuto il 50 per cento di distruzione, almeno in un prossimo futuro.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio l'onorevole Bosco Lucarelli di aver ritirato il suo emendamento. Come egli sa (per avergli dato o per aver tentato anzi di dargli prove concrete), la raccomandazione che egli ha rivolto al Governo a favore dell'Italia meridionale sarà tenuta nella massima considerazione affinchè, ove le possibilità ce lo consentano, si possa venire incontro alle sue richieste.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Riguardo all'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli desidererei che l'onorevole proponente sapesse che egli si riferisce a questioni di cui la Commissione in parte ha già tenuto conto. Le richieste dell'onorevole Bosco Lucarelli, infatti, sono state in parte già accolte, perchè, per i Comuni di seconda categoria, il contributo è elevato al 4,35 per cento.

PRESIDENTE. Segue, sempre al secondo comma, un emendamento del senatore Ziino che consiste nel sostituire alle parole: « nei Comuni in cui si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento » le altre: « nei Comuni i cui centri urbani abbiano subìto una distruzione superiore al 75 per cento ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ziino.

ZIINO. La legge intende usare evidentemente un trattamento di particolare favore ai piccoli Comuni rurali e di montagna, tanto vero che all'articolo 2 è stabilito che il contributo diretto in capitale può essere erogato ai proprietari che ricostruiscono in Comuni nei quali vi è una popolazione inferiore ai diecimila abitanti.

Questo proposito della legge è espresso e ribadito nella relazione ministeriale che l'accompagna, nella quale è detto infatti: « Si tende così ad incrementare la ricostruzione delle case specie nei piccoli centri di montagna e

di campagna gravemente sinistrati ». Benissimo. Senonchè l'articolo 1, invece, colpisce, anzichè favorire, i piccoli Comuni, perchè stabilisce che il contributo è elevato al 5 per cento a favore dei proprietari i cui fabbricati vengono ricostruiti nei Comuni che hanno avuto una distruzione superiore al 75 per cento. Ebbene, cosa succede? Succede che nei piccoli Comuni, nei piccoli centri di montagna l'abitato si estende nelle campagne circonvicine e si articola in frazioni e in borgate; è avvenuto che in diversi di questi piccoli centri il bombardamento ha colpito e quasi completamente distrutto l'agglomerato urbano, mentre le casette sparse nelle campagne, nelle frazioni, nelle borgate, non sono state assolutamente toccate. Allora, se il calcolo del 75 per cento si fa in base a tutto il comprensorio del Comune, di questi piccoli centri nessuno rientra nel beneficio disposto dalla legge, perchè di esso potranno usufruire semplicemente i centri cittadini importanti. Se si accetta, invece, il mio emendamento, in coerenza a quello che si è detto prima, di voler cioè aiutare i piccoli Comuni rurali, si ammetteranno anche questi al beneficio della disposizione.

Ecco lo spirito e il contenuto del mio emendamento.

PRESIDENTE. Prego la Commissione d'esprimere il suo parere in proposito.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. La Commissione esprime parere contrario per due ragioni: innanzi tutto perchè si deve considerare il Comune come una unità a sè stante, e poi perchè c'è l'impedimento di ordine generale e cioè che con questo emendamento si viene a spostare la portata finanziaria della legge; questo, come è stato già detto, non è ammissibile.

CONTI. Allora facciamo una legge che non dovrà essere applicata!

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Oltre i limiti fissati la finanza non ha consentito di andare, e poichè questo emendamento porta ad una maggiore larghezza di contributo, non è possibile accettarlo. E, poi, quali sono i centri urbani? Il Comune è una entità unica.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Io voglio associarmi a quel che ha detto il collega Ziino, e dire a mia volta due parole che mi sembrano necessarie per stabilire il concetto che il Ministro dovrebbe considerare.

Il collega Ziino ha sottoposto al Senato il caso di un territorio che abbia delle case sparse intatte, mentre il paese è distrutto. Se si fa la valutazione del danno tenendo presente le parti intatte, il paese distrutto non rientra nel beneficio della legge.

Questo mi pare che sia il ragionamento dell'onorevole Ziino.

Voci. No, non è così.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Le ricostruzioni in un Comune in queste condizioni non avranno la maggiorazione, ma rientrano tutte, in qualunque punto si trovino, nell'ambito della legge.

CONTI. Bisogna però chiarirlo, in modo che non sorgano dubbi.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Il contributo rateale nella misura costante del 4 per cento viene accordato a tutte le ricostruzioni, dovunque si facciano, a differenza della legge precedente che lo accordava soltanto alle ricostruzioni che si facevano in Comuni indicati dal Ministro dei lavori pubblici. Qui si discute un'altra cosa: la maggiorazione di tale contributo. Infatti, mentre la maggiorazione è data per i Comuni supersinistrati e per i Comuni ricadenti in zone sismiche di prima o di seconda categoria, si vorrebbe estendere questa maggiorazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il proprio parere in proposito.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Io sono contrario per le stesse ragioni spiegate dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Ziino non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Vi è poi il seguente emendamento del senatore Silvestrini: « Nel secondo comma, dopo le parole: "si sia verificata una distruzione superiore" aggiungere le altre: "al 50 per cento; ed è elevato al 6 per cento in quelli in cui

si sia verificata una distruzione che raggiunga il 75 per cento"».

Ha facoltà di parlare il senatore Silvestrini

SILVESTRINI. I miei colleghi mi dicono che la questione è superata. Tuttavia mi permetto di insistere nel mio emendamento e credo di fare opera benefica, perchè insisto in favore di una causa giusta. Io parlo per i Comuni, per i centri, per le città supersinistrate. Nella relazione che feci ieri, io ricordai che il numero di questi centri supersinistrati non è notevole. D'altra parte è necessario richiamare un punto di capitale importanza su questo fatto Quando un centro è sinistrato per il 75 per cento, il 70 per cento o il 60 per cento, bisogna pensare che tutta l'economia locale è completamente distrutta. È questo un fatto che induce a pensare che tutte le risorse per la ricostruzione siano esaurite. Quando queste città sono state sinistrate per una percentuale tale, significa che erano città completamente abbandonate. Quando noi cittadini siamo ritornati abbiamo visto quel residuo 25, 35 per cento completamente devastato. Si trattava non solo dei fabbricati, ma di tutti gli accessori, degli infissi, dei mobili ecc. Ora come è possibile pensare che una popolazione potesse provvedere ai mezzi di ricostruzione quando doveva pensare alle necessità più impellenti del vivere e del mangiare e poi, in secondo tempo, a quelle di riparare le proprie abitazioni?

Ho ricordato ieri che gli stessi istituti di credito hanno pensato prima a se stessi e poi agli altri; ma nelle opere per le riparazioni hanno esaurito tutte le loro risorse. Si invoca l'aiuto, per il mutuo, di istituti di credito fondiario ed edilizio. Ora noi sappiamo che con la presente legislazione e con l'emissione di cartelle, il povero proprietario della casa ricostruenda si troverà in disagio. Le cartelle hanno uno scarto notevole e non sono commerciabili. Per poter far fronte a tutto ciò è necessario almeno stabilire che le cartelle emesse da questi istituti di credito fondiario edilizio abbiano i medesimi vantaggi dei titoli di Stato, in modo da renderle commerciabili per far sì che al proprietario possano veramente rendere.

Ricordatevi ancora di un'altra circostanza: dopo aver usufruito sia pure di questo 65 per cento, il proprietario deve pensare a procurarsi l'altro 35 per cento, cosa che gli è impossibile perchè nessun istituto di credito gli farà credito, quando si tratterà di accendere una ipoteca su un fabbricato sul quale già grava una ipoteca di primo grado per il precedente mutuo.

Vi sono tante altre circostanze che ho ricordato ieri e che per brevità non voglio ripetere. Mi ero appellato per la seconda volta al progetto Romita, che giudico di solidarietà nazionale, umana e cristiana. Domando ancora se è possibile l'applicazione di questo decreto. È vero che si tratterebbe di un'applicazione su larga scala, ma, in ogni modo, questo decreto corrisponde alle necessità del momento e ad un concetto di giustizia.

Io penso che la differenza che è rispecchiata nell'emendamento che ho avuto l'onore di sottoporre ai colleghi, importa una spesa notevole per il Tesoro. Permettetemi, onorevoli colleghi, che vi ripeta quel che ho detto. È giusto ciò che ha affermato l'onorevole Ministro, insistendo, una ventina di giorni fa, nel richiamare, come imperativo categorico, la necessità del pareggio del bilancio. Ma questo pareggio non deve venire a scapito delle risorse nazionali. La ricostruzione delle abitazioni è una delle sorgenti per la rinascita del Paese.

Dopo la presentazione dell'ordine del giorno del collega Battista, che ci ha annunciato che il margine di dieci miliardi è elevato a quaranta, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro che ha cominciato il suo discorso dicendo che con questa legge non sono esaurite le risorse che il Governo pensa di proporre per la ricostruzione, io reclamo almeno che si pensi, se non di fare un vero Consorzio, di ribadire il concetto della necessità che le cartelle che vengono emesse da questi istituti di credito fondiario ed edilizio godano almeno dei vantaggi dei titoli di Stato. Perciò io attendo un chiarimento dall'onorevole Ministro dei lavori pubblici e dal relatore, che, anche non accogliendo questo concetto, possa dare qualche sicurezza in favore dei supersinistrati,

che, da diversi anni, attendono con ansia la possibilità di poter ricostruire le loro case.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Romano Domenico per esprimere il parere della Commissione.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. L'emendamento dell'onorevole Silvestrini, a prescindere dal fatto che urta contro una eccezione di ordine generale, aumenta la spesa ed importa una variazione del contributo dal 5 al 6 per cento. È inoltre da osservare che se il Comune supersinistrato ha la maggiorazione del contributo dal 4 al 5 per cento viene ad avere molto di più perchè il mutuo C.A.S.A.S. lo compensa, per il tasso minore, più largamente della differenza del contributo dal 5 al 6 per cento.

SIVESTRINI. Lo vedremo, se questo tasso di mutuo del C.A.S.A.S del 5 per cento rimarrà tale oppure s'eleverà al 6 o al 6 e mezzo.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Non si eleverà più del 5,80 per cento. Inoltre questo mutuo del C.A.S.A.S. viene a colmare quella lacuna che l'onorevole Silvestrini indicava, cioè a dire quel tale 35 per cento che il danneggiato non sa dove trovare. Il C.A.S.A.S. fa il mutuo all'80-90 per cento; ora con un piccolo ribasso sul costo dei lavori, il danneggiato è coperto al 100 per cento. Per queste ragioni propongo di non accogliere l'emendamento dell'onorevole Silvestrini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tupini. Ministro dei lavori pubblici, per esprimere il suo parere in proposito.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Aderisco ovviamente alle ragioni illustrate dal relatore, non senza far considerare all'onorevole Silvestrini che questo suo emendamento ha una portata anche più vasta di quello dell'onorevole Bosco Lucarelli perchè non solo vuol portare dal 75 al 50 per cento la quota, ma vuol dare anche il 6 per cento a quelli che raggiungono la quota di distruzione del 50 per cento. Sentite le conclusioni fatte dal rappresentante della Commissione di finanza, e quelle dell'onorevole relatore, prego l'onorevole Silvestrini di voler considerare le ragioni insuperabili per le quali noi dobbiamo pregare il Senato di respingere il suo emendamento. Non è questione di solidarietà umana o cristiana, cui egli ha fatto appello. Ella sa, onorevole Silvestrini, che in questo sentimento nessuno a lei è secondo, almeno di quanti condividono la sua opinione e le sue idee; qui è questione di fare quello che si può fare, proprio in funzione dell'attuazione pratica di quella solidarietà che ispira tutto il senso del suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Silvestrini per dichiarare se intende mantenere il suo emendamento.

SILVESTRINI. Onorevole Presidente, ho ascoltato le promesse fatte dall'onorevole Ministro, accolgo queste promesse e calcolo sopra di esse. Io ho fatto una raccomandazione che in rapporto a quel sistema di somministrazione di mutuo si facciano tutte le maggiori agevolazioni in modo da poter rendere possibile a quel ceto medio di impiegati, modesti professionisti, operai e emigranti di poter ricostruire la casa. Questo è il punto essenziale: spero che le promesse fatte dalla bontà del Ministro dinanzi all'Assemblea non siano che un anticipo di quello che il Governo potrà sanzionare. Per queste ragioni dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Vi è ora un emendamento del senatore Ricci Mosè che tende ad inserire dopo il secondo comma, il seguente: « I suddetti contributi vengono elevati dell'1 per cento della spesa riconosciuta ammissibile quando il patrimonio del proprietario è composto del solo fabbricato distrutto ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricci Mosè.

RICCI MOSÈ. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro e dopo quelle del rappresentante della Commissione finanze e tesoro ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Vi è ora un emendamento Carelli che chiede la soppressione del terzo comma. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carelli.

CARELLI. Avevo presentato un emendamento inteso a sopprimere il terzo comma dell'articolo in discussione perchè la cessione dei contributi da parte dello Stato assumesse un ritmo più rapido ed anche perchè intendevo coordinare alcune norme di questa legge con quella che discuteremo fra breve, già all'ordine del giorno, che riguarda alcuni prov-

vedimenti per il credito fondiario. Però, dopo i chiarimenti fornitimi questa mattina dalla Commissione, ritiro l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. L'emendamento dei senatori Cosattini, Lanzetta, Tamburrano, Fabbri e Sinforiani tendente a sostituire, nel terzo comma, alle parole: « per una somma non superiore a quella del mutuo » le altre: « a deconto interessi e ammortamento », è stato ritirato.

Sul terzo comma rimane ancora l'emendamento Cappellini, Ferrari, Meacci e Troiano che, in seguito ad accordi con la Commissione, è stato così formulato: « Dopo le parole: "somma non superiore a quella del mutuo" aggiungere le altre: "mentre l'eventuale residuo contributo viene corrisposto al proprietario alle stesse scadenze" ».

ROMANO DOMENICO, *relatore*. La Commissione è d'accordo su questo emendamento, perchè è di una maggiore chiarezza di forma e perchè sostanzialmente esso era già accolto dall'articolo 20.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Dichiaro di accettare l'emendamento concordato del senatore Cappellini.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa aggiunta al comma terzo, concordata con la Commissione e accettata dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo ai voti il terzo comma dell'articolo 1 con l'aggiunta testè approvata.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Zanardi propone di aggiungere all'articolo 1 la seguente disposizione:

« Il contributo dello Stato viene elevato al 5 per cento per i fabbricati ricostruiti dalle Cooperative, che hanno lo scopo di dare asilo ai propri soci appartenenti a famiglie che hanno subito danni di guerra ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zanardi.

ZANARDI. Nel progetto di legge presentato non vi è neppure un accenno alle cooperative, ed io ho notato questa mancanza con una certa amarezza, poichè ricordo ai colleghi che tutti i partiti hanno dichiarato di essere favorevoli alla cooperazione, mentre invece la cooperazione, sia durante la Costituente, sia durante quest'anno di vita parlamentare, è stata completamente dimenticata. Siccome sono un modesto discepolo dei grandi cooperatori italiani, desidero che in questo progetto la cooperazione sia ricordata, non soltanto in omaggio alla memoria di uomini come Prampolini e Baldini ma anche in omaggio agli operai consapevoli che creano il loro mondo attraverso le forme educatrici alla vita collettiva. Desidero che rimanga questa voce, sia pure isolata, di un cooperatore che invoca dagli enti pubblici aiuto e conforto per associazioni che indicano alla gente una vita nuova, una morale nuova, specie in questo momento in cui si parla tanto di pace e di libertà.

Per queste ragioni ideali e pratiche insisto nel mio emendamento. Sono stato amministratore pubblico. Di cooperative ne ho create molte. Dico subito che io parlo nell'interesse degli inquilini, che sono poi la maggioranza degli uomini. Io desidero che si dia la preferenza agli Istituti autonomi per le case popolari, perchè lo Stato, per contribuire con denaro proprio, deve creare non delle proprietà private, ma delle proprietà collettive: principio assoluto che i cooperatori di Bologna ancora perseguono. Infatti a Bologna vi sono grandi cooperative per il risanamento delle case operaie che hanno tre o quattromila soci e che hanno una proprietà indivisa. Questo non dico per polemizzare contro il Ministro, perchè come Presidente della Cooperativa famiglia socialista, ho già avuto assicurazioni che questo desiderio sarà accolto, ma io mi preoccupo molto della situazione del credito. Ho domandato il concorso previsto dalla presente legge: ma se ci rivolgiamo alle banche, esso è così carico di spese, di frutti, di interessi, che noi, mentre desideriamo dare un appartamento ai nostri soci danneggiati dalla guerra, ci troviamo nella impossibilità di dar loro un asilo ad un prezzo equo. Qui si è parlato soltanto di proprietari, mentre quegli operai che hanno visto distrutta la casa, i loro mobili, le masserizie, non hanno goduto nessun beneficio concreto.

Io sono un piccolo proprietario di case ed anche sinistrato, ma noi abbiamo almeno un residuo di casa; nella gerarchia della miseria le maggiori vittime sono i risparmiatori ai

quali oggi lo Stato non dà niente perchè se avevano un milione, oggi questo milione ha lo stesso potere di acquisto di 20 mila lire di prima. Ora lo Stato è costretto a dimenticare i proletari che hanno mantenuto soltanto il 2 per cento di quello che possedevano prima del disastroso conflitto

Richiamo l'attenzione del Senato affinchè in questo progetto di legge sia riconosciuto anche l'istituto delle cooperative.

Si dice sempre — l'ha detto anche l'amico Zoli ed io sono del suo parere — che i denari dello Stato non devono essere consumati, ma i veri cooperatori non hanno avuto nessun beneficio sulle somme spese spesso con metodi allegri.

Lo Stato democratico deve prevedere per provvedere ai bisogni più sentiti delle classi lavoratrici.

Questo progetto di legge che attraverso i diversi articoli noi ci apprestiamo a votare — ed io dichiaro subito che voterò in favore — deve rappresentare come una crociata nell'interesse della povera gente che non ha casa. Una buona casa vuol dire buona morale in un paese ed essa è anche un legame per la famiglia che ha bisogno soprattutto di un asilo, chè si può stare un giorno senza pane ma nessuno di noi può stare un giorno senza casa.

Miliardi giustamente sono stati spesi per opere ferroviarie, miliardi sono invocati dal Ministro della difesa, 43 miliardi sono stati dati giustamente agli impiegati dello Stato e le somme si sono trovate. Orbene, mentre io domando che siano riconosciute le cooperative, richiedo che per questo grande problema della casa si prepari una somma adeguata per l'interesse e la civiltà del nostro Paese. (*Approvazioni*).

LOCATELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOCATELLI. A nome del gruppo socialista mi associo completamente alle parole del collega Zanardi e dichiaro che noi voteremo a favore del suo emendamento.

FERRARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI. A nome del mio gruppo dichiaro che anche noi voteremo a favore dell'emendamento presentato dal senatore Zanardi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Osservo che l'articolo 57 del decreto legislativo dell'aprile 1947 stabilisce che per gli alloggi delle cooperative danneggiati dalla guerra, le cooperative stesse possono contrarre con gli Istituti presso i quali hanno fatto un primo mutuo, un secondo mutuo e quindi ricostruiscono con gli stessi vantaggi e gli stessi benefici che avevano prima della guerra. Quindi la posizione delle cooperative rimane immutata. Per questa ragione la Commissione non crede di poter accettare l'emendamento presentato dal collega Zanardi.

ZANARDI. Ma gli alloggi dei sinistrati di guerra non ci sono nella legge.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Sì, sono compresi nella legge 10 aprile 1947 (articolo 57).

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Per la legge del 10 aprile 1947 le cooperative hanno gli stessi vantaggi degli altri istituti ammessi ai benefici di legge. Quindi non è questione di dividerci fra cooperativisti e anticooperativisti. Ella sa, onorevole Zanardi, che io e lei siamo perfettamente d'accordo sulla necessità di potenziare la cooperazione. Il Senato deve anche ricordare che la legge dell'aprile 1947, che ha ammesso le cooperative a godere degli stessi vantaggi dell'Istituto Case Popolari, dell'I.N.C.I.S, ecc. è stata proprio promossa da me e che perciò, sotto questo rispetto, non sono secondo all'onorevole Zanardi nel voler favorire la cooperazione. Ma gli è, onorevole Zanardi, che questa legge già prevede e sconta tutto quello che forma oggetto della sua preoccupazione ed è per questo — come ha già detto il relatore — che io la pregherei di voler ritirare l'emendamento. In caso contrario dovrò pregare il Senato di respingerlo. Non per questo però si dovrà dire che ella è amico della cooperazione ed io nemico.

PRESIDENTE. Domando al senatore Zanardi se intende mantenere il suo emendamento.

ZANARDI. Dichiaro di mantenerlo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Zanardi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con la modifica apportata al terzo comma.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue ora un articolo aggiuntivo presentato dai senatori Cosattini, Lanzetta, Tamburrano, Fabbri e Sinforiani, del seguente tenore:

Art. 1-*bis*.

Il danneggiato, a ricostruzione ultimata con propri mezzi, può chiedere che il concorso dello Stato stabilito nei modi di cui all'articolo precedente sia corrisposto mediante un titolo al portatore ammortizzabile nel trentennio mediante il contributo consentito.

Le Casse di Risparmio e le Banche hanno facoltà di imputare le anticipazioni effettuate su detti titoli in conto delle quote di accantonamento dei rispettivi depositi presso la Banca d'Italia, dovute per le disposizioni vigenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cosattini.

COSATTINI. Il mio emendamento non è diretto a chiedere allo Stato un centesimo di più di quanto il disegno già non consenta, mentre ritengo possa assicurare ai danneggiati notevoli vantaggi.

Coloro che con mezzi propri provvedono alla ricostruzione, certamente adempiono ad un dovere sociale e vengono incontro alle maggiori esigenze che lo Stato può da essi richiedere; se dispongono in questo senso, è ragionevole che si dia loro modo di ottenere e prontamente quello che è loro dovuto. Lo Stato offre il 4 per cento, ma tale contributo, che si è voluto paragonare al 50 per cento convertito oggi in moneta corrente, certo potrà rappresentare appena il 30-35 per cento, dato l'elevato costo del danaro.

Comunque io chiedo che questo 4 per cento venga convertito in un titolo. Quando il danneggiato abbia per conto suo provveduto alla ricostruzione, in modo che nulla abbia più da chiedere allo Stato altro che questo 4 per cento, gli sia rilasciato un titolo di cui possa valersi per negoziarlo e così ricuperare almeno in parte quello che ha speso. Non si chiede quindi nessun ulteriore sacrificio al Tesoro.

Chiedo, poi, un altro modesto vantaggio con un provvedimento che agevoli la valorizzazione, circolazione e riscossione di questi titoli, disponendosi che gli istituti di credito possano imputare le anticipazioni che faranno sui medesimi in conto di quanto debbono accantonare per i loro depositi alla Banca d'Italia.

In conclusione, quindi, non v'è alcun sostanziale aggravio per lo Stato e, viceversa, indubbiamente si arrecherà un notevole vantaggio a coloro che hanno avuto tali utili iniziative. E così si offrirà anche un indiretto incoraggiamento alle opere di ricostruzione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo parere in proposito.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. La Commissione rileva che questo è un argomento che esula dalla sua competenza, perchè di materia finanziaria.

Può solo raccomandare all'onorevole Ministro dei lavori pubblici di fare presente al Ministro del tesoro e a quello delle finanze la necessità di una legge a parte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il proprio parere in proposito.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Io aggiungo a quanto ha detto il relatore una osservazione che spero soddisfi l'onorevole Cosattini. Reputo cioè che la sua proposta sia veramente degna di considerazione e di studio, ma, presentata così viene ora a sconvolgere un po' tutto il sistema della legge, nè potrei prendere impegni a questo riguardo se non previ accordi con il collega del tesoro. Ripeto che la proposta merita attenzione e penso che l'onorevole Cosattini si potrebbe accontentare del mio affidamento di mettere la sua proposta allo studio. Con la mia legge non ho inteso cristallizzare la situazione. Può darsi che

nel corso dell'applicazione della legge, affiorino delle deficienze e si determinino nuove e più ampie esigenze. In tal caso ci faremo promotori di nuovi disegni di legge. Ma intanto io ritengo che questo sia sufficiente e adeguato. Ma se l'onorevole Cosattini, malgrado queste mie assicurazioni, insisterà nel suo emendamento, io dovrò pregare il Senato di respingerlo.

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Ringrazio l'onorevole Ministro di questa assicurazione e ne prendo atto in senso impegnativo. Poichè dovremo trattenerci a discutere su questo disegno ancora due o tre giorni, ritengo che il mio emendamento possa essere accantonato e discusso alla fine. Vuol dire che se nel frattempo il Ministro, trattando con il collega del tesoro, potrà riconoscervi qualche possibilità di attuazione, glie ne sarò grato. Nel caso contrario, la sorte che è riservata al mio emendamento la si avrà fra tre o quattro giorni e non per questo, io penso, l'economia della discussione ne sarà pregiudicata.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Onorevole Cosattini, questa non è materia che possa essere risolta tra due o tre giorni. Lei comprende che ciò attiene anche a quella facoltà dello Stato di emettere obbligazioni e prestiti. In fondo questo è un prestito, e noi non possiamo pensare che in 48 ore il Ministro del tesoro sia in grado di poter non solo prendere in considerazione ma decidere in materia. Sono problemi molto più vasti di quello che non possa apparire da questo emendamento; quindi penso che, se ella insiste nella sospensiva, non credo che al termine della discussione della legge io sarò in grado di poter dare una risposta migliore e più soddisfacente.

COSATTINI. Mi riservo di riproporre la questione alla fine della discussione del disegno di legge.

Presidenza
del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2.

Art. 2.

Ai proprietari che ricostruiscano i fabbricati distrutti siti in Comuni la cui popolazione è inferiore a 10.000 abitanti, e che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste alla lettera *a*) del n. 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, può essere concesso dal Ministero dei lavori pubblici un diretto contributo in capitale nella misura dell'80 per cento della spesa di lire 1.000.000 per ogni unità immobiliare di abitazione, preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

La concessione del beneficio è limitata ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore a sei unità immobiliari di abitazione. Per la ricostruzione dei fabbricati aventi consistenza maggiore di sei appartamenti si applicano le disposizioni dell'articolo 1.

Per la ricostruzione dei fabbricati costituiti da una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario o della sua famiglia può essere concesso il contributo di cui al primo comma ancorchè gli edifici siano siti in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, semprechè il richiedente si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste nel precedente primo comma e non risulti proprietario di altro immobile destinato ad abitazione sito nello stesso Comune.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Meacci tendente a sostituire alla cifra « 10.000 » la cifra « 20.000 ». Ha facoltà di parlare l'onorevole Meacci.

MEACCI. Dopo l'accordo di stamane ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bosco Lucarelli ha presentato un emendamento tendente a sostituire alla cifra « 10.000 » la cifra « 50.000 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bosco Lucarelli.

BOSCO LUCARELLI. Per le ragioni per cui ho ritirato l'emendamento all'articolo 1, ritiro anche questo emendamento, confidando nelle affermazioni dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Persico ha presentato un emendamento tendente a sostituire alla dizione del primo comma la seguente:

« Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati distrutti, siti in Comuni nei quali si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazioni preesistenti agli eventi bellici e che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previsti dalla lettera *a*) del n. 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, può essere concesso dal Ministero dei lavori pubblici un contributo diretto in capitale nella misura di lire 160.000 per vano distrutto e ricostruito. La concessione del beneficio è limitata al numero dei vani preesistente agli eventi bellici e comunque non può eccedere il numero di venti, suddivisi in quattro appartamenti ».

Sempre sul primo comma: i senatori Ferrari, Troiano e Cappellini propongono di sostituire alle parole: « siti in Comuni la cui popolazione è inferiore a 10.000 abitanti » le seguenti:

« siti in Comuni la popolazione permanente del cui capoluogo — escluse cioè le eventuali persone sfollatevi per contingenze belliche — era al 1945 inferiore a 10.000 abitanti ».

Il senatore Zuino propone di aggiungere dopo le parole: « inferiore a 10.000 abitanti » le altre: « o in cui si è verificata una distruzione del centro urbano superiore al 75 per cento... ».

Infine il senatore Battista, propone di aggiungere dopo le parole « 10.000 abitanti » le altre: « ed ai Comuni che pur avendo una popolazione superiore a 10.000 abitanti abbiano avuto un coefficiente di distruzione superiore al 75 per cento ».

BATTISTA. Domando la parola per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA. Siccome vi sono quattro emendamenti riguardanti lo stesso argomento, quello del collega Persico, quello dei colleghi Ferrari, Troiano e Cappellini, quello del collega Zuino ed infine il mio, chiedo che venga fatta una unica discussione in modo che la Commissione possa precisare su quale emendamento preferisce soffermare la sua attenzione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione sui quattro emendamenti sarà unica. Do facoltà di parlare al senatore Persico.

PERSICO. Onorevoli colleghi, il mio emendamento ha una importanza notevole. Prego il Ministro di volerlo considerare attentamente perchè migliora la situazione che deriva dalla legge 10 aprile 1947 alla quale, come sa benissimo l'onorevole Camangi, abbiamo collaborato insieme durante lunghi mesi, prima sotto la presidenza del Ministro Romita, poi del Ministro Segni. Quella legge è costata molto lavoro alla Commissione che era stata nominata dall'Assemblea costituente per redigerne il testo.

In quella legge l'articolo 1 stabiliva che si dovessero applicare le disposizioni contenute nella legge stessa nei comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati non era sufficiente ad assicurare l'alloggio ai senza tetto, di modo che, data questa condizione dei senza tetto, la legge valeva *erga omnes*, verso tutte quelle persone cioè che si trovavano in tale stato in qualunque comune fossero domiciliate. La legge attuale peggiora notevolmente questa situazione, perchè i benefici si dànno solo ai proprietari che ricostruiscono i fabbricati distrutti nei comuni la cui popolazione è inferiore ai diecimila abitanti. Ora, il criterio della popolazione non incide sulla questione che ci riguarda, perchè qui si tratta di situazioni di danno, di distruzione di fabbricati, di proprietari che sono rimasti senza casa e di inquilini che sono rimasti senza tetto. Il criterio della popolazione è assurdo; io che ho l'onore di avere rappresentato alla Camera e alla Costituente, e che idealmente rappresento ancora, la zona più distrutta d'Italia, cioè quella del Cassinate, dove ci sono parecchi comuni grossi come quello di Pontecorvo (che è stata la mia culla politica al tempo del collegio uninominale), il quale supera i diecimila abitanti, in quanto ha quindicimila abitanti, ed è stato distrutto al 90 per cento, dovrei ammettere

che questo comune fosse escluso dai benefici della presente legge, il che è inammissibile. Il criterio deve essere un altro evidentemente: deve essere la macroscopicità delle distruzioni. Quando le distruzioni raggiungono un certo limite, dovunque siano avvenute, sia a Roma, sia nel più piccolo comune d'Italia, non vi è nessuna ragione di distinguere un grande centro da un piccolo centro; anzi direi che i danni delle distruzioni sono più gravi in un centro maggiore, perchè gli abitanti dei piccoli centri possono trovar modo, spargendosi per le campagne, di avere un tetto, mentre gli abitanti di un centro cospicuo di 15, 20, 30 mila persone, totalmente distrutto, non sanno dove trovare alloggio. Così, per esempio, molti cittadini di Pontecorvo devono ancora dimorare a Roma, o altrove, e non potranno ritornare al loro paese, chissà per quanto tempo, perchè non c'è la possibilità di trovare una abitazione. Ecco perchè ho detto che il criterio deve essere un altro: non il numero degli abitanti, ma la quantità della distruzione. Quando la distruzione supera il 75 per cento dei vani destinati all'abitazione, allora si deve concedere il beneficio della legge; altrimenti, onorevole Ministro (ella che ha tanta intelligenza e tanto cuore, e che ha visitato le zone del Cassinate devastate dalla guerra e sa benissimo come la distruzione in quelle zone sia stata quasi completa, e come in alcuni di quei paesi la gente è ancora ricoverata nelle cantine e nei sotterranei perchè le case distrutte raggiungono il 90 per cento), si userebbe un criterio diverso per il paese che ha diecimila e uno abitanti di fronte ad un altro che ne ha 9999. Questo non è un sistema logico, e la legge in questo punto va corretta; nè mi si dica che il sistema da me caldeggiato porterà un onere finanziario diverso. L'onere sarà su per giù identico; ma d'altra parte, anche se questo maggiore onere ci fosse, io mi richiamerei, come ha fatto il Presidente testè, all'articolo 72 del Regolamento il quale all'ultimo capoverso non dice quello che affermava pocanzi l'amico Zoli che cioè, quando la Commissione finanze e tesoro si oppone, non è possibile accettare alcun emendamento; ma dice solo che gli emendamenti che comportano aumento di spesa debbono essere trasmessi appena presentati anche alla Commissione finanze e tesoro perchè esprima il suo parere. Ora se il Ministro non crede di poter accogliere l'emendamento come l'ho proposto, possiamo su questo punto sospendere la discussione fino a che la Commissione finanze e tesoro non abbia dato il suo parere. D'altra parte credo che la Commissione si sia resa conto del grande valore del mio emendamento, che poi non è dissimile da quello presentato dal senatore Battista, il quale ha proposto di aggiungere le parole: « ai comuni che pur avendo una popolazione superiore ai 10 mila abitanti abbiano avuto un coefficiente di distruzione superiore al 75 per cento »; ed è analogo a quello del senatore Ziino che dice « o in cui s'è verificata una distruzione del centro urbano superiore al 75 per cento ». Credo quindi di avere favorevoli con me sia il senatore Ziino sia il senatore Battista, ed è quindi un unico emendamento quello che tutti e tre presentiamo concordi all'esame del Governo e della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrari.

FERRARI. Signor Presidente, questa mattina ci siamo messi d'accordo col collega Battista e col relatore nonchè col Sottosegretario. Io ritiro l'emendamento proposto alla condizione, che l'emendamento del collega Battista sia precisato con riferimento ad una data e cioè al censimento del 1936.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ziino.

ZIINO. Onorevole Presidente, faccio del mio meglio per non perder di vista lo scopo della legge. La legge si ripromette di dare un valido impulso alla ricostruzione: non è questa una legge di risarcimento, bensì una legge di ricostruzione e lo ha ripetuto testè anche l'onorevole relatore. Ebbene, se noi intendiamo perseguire questo scopo di dare impulso alla ricostruzione edilizia, allora io non capisco il perchè si voglia dare il beneficio del contributo in capitale soltanto ai piccoli comuni e non lo si voglia dare anche a quei comuni che hanno avuto una distruzione superiore al 75 per cento, cioè a quei comuni nei quali il bisogno della ricostruzione è indiscutibilmente più imperioso. Ecco perchè io ho presentato l'emendamento che raccomando al Senato.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole Battista.

BATTISTA. Io non debbo aggiungere niente di nuovo a quello che s'è già detto su questo emendamento. Praticamente le ragioni esposte per illustrare i concetti del mio emendamento dal senatore Persico e dal senatore Zino mi esimono dal dire qualcosa di più. Il mio emendamento vuole fare beneficiare del vantaggio, del contributo in denaro dell'80 per cento fino all'importo di un milione, per unità immobiliare e per sei unità immobiliari, anche i paesi supersinistrati. Con ciò vengo incontro ai desideri espressi da molte parti di questa Assemblea, cominciando dal collega onorevole Silvestrini e da alcuni colleghi che hanno parlato sullo stesso argomento. In questa maniera si viene a dare effettivamente un impulso ricostruttivo proprio a quei comuni che maggiormente hanno bisogno di ricostruzioni. Nei paesi che hanno avuto il 75 per cento di distruzioni..

PERSICO. Più del 75 per cento.

BATTISTA. ... sì, più del 75 per cento, maggiormente si sente questo bisogno delle ricostruzioni, e poichè questa legge tende proprio a questo scopo, di incrementare la ricostruzione in quei paesi che sono maggiormente sinistrati, io trovo che sia giutso che venga dato a questi comuni, anche se abbiano una popolazione superiore ai diecimila abitanti, lo stesso contributo che viene dato ai comuni inferiori ai diecimila abitanti. Come ho già comunicato alla onorevole Presidenza, sarà bene chiarire la data del censimento: ho chiesto che i diecimila abitanti vengano riferiti al censimento del 1936 che è l'ultimo censimento ufficiale che è stato fatto in Italia.

Naturalmente, mi dichiaro personalmente contrario alla seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Persico, in quanto quella complicazione delle 160 mila lire..

PERSICO. Ritiro codesta parte del mio emendamento.

BATTISTA. In tal caso, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Sempre a questo primo comma dell'articolo 2, il senatore Silvestrini propone di aggiungere in fine la seguente disposizione: « Lo stesso contributo viene corrisposto ai proprietari che ricostruiscono i fabbricati distrutti situati in quelle zone che hanno raggiunto il 50 per cento delle distruzioni senza tener conto del numero degli abitanti ».

SILVESTRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRINI. Il mio emendamento è dello stesso spirito di quello presentato dal collega Zino: mi pare perciò che i due emendamenti si possano abbinare in quanto che ambedue tendono a far sì che il beneficio del contributo diretto nel capitale, per quanto riguarda le 800 mila lire, sia esteso anche a tutti i comuni che siano supersinistrati. L'unica differenza è questa: io concepivo il supersinistramento anche nel caso che la distruzione non fosse superiore al 50 per cento dei danni riportati. Secondo quanto ho detto poc'anzi, credo che i due emendamenti si possano abbinare sostituendo al 50 per cento, di cui parla il mio emendamento, il 75 per cento, cioè dicendo che tutti i comuni che abbiano riportato danni del 75 per cento godano di questo vantaggio.

In altre parole, lo scopo del mio intervento è questo: poter unire il mio emendamento a quello dell'onorevole Zino, unicamente sostituendo il 50 per cento — che per me rappresentava la misura a cui riferirsi per la qualifica di centro urbano supersinistrato — con l'espressione « 75 per cento », per uniformarmi allo spirito della legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione su questo emendamento.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. L'impostazione della legge è stata fatta sul criterio del pagamento differito. Si è dato ai supersinistrati il vantaggio del contributo al 5 per cento. La Commissione ha accettato l'emendamento Battista, cioè di consentire il contributo in capitale anche nei Comuni supersinistrati, ma non può accettare l'altro emendamento, cioè non può togliere la limitazione della popolazione, perchè porterebbe un carico enorme al bilancio dello Stato.

Secondo quanto ha pure dichiarato il rappresentante della Commissione di finanza, la Commissione si dichiara contraria a questo emendamento.

PRESIDENTE. Prego il Ministro di esprimere il suo parere.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo accetta l'emendamento quale risulta dalla formula primitiva a sua volta emendata dal senatore Battista.

Mi pare che con l'accettazione di questo emendamento potremmo soddisfare le esigenze di una parte dell'emendamento Persico, di quello del senatore Ferrari, che è stato ritirato e di quello del senatore Ziino.

Non comprendo, onorevole Silvestrini, il suo intervento. Lei vuol far rientrare dalla finestra quello che ha ritirato dalla porta. Avendo l'onorevole Ziino, al quale il suo emendamento si riferisce, aderito all'emendamento Battista, si può ritenere superato di conseguenza il suo emendamento.

PRESIDENTE. Domando al senatore Persico se insiste nel suo emendamento.

PERSICO. Ritiro il mio emendamento associandomi a quello del senatore Battista.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. A questo emendamento è contraria la Commissione finanze e tesoro.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

PARATORE. La Commissione finanze e tesoro, trattandosi di un onere, è, evidentemente, contraria. Ad ogni modo il Senato deciderà.

BATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA. Mi permetto di insistere sul mio emendamento poichè effettivamente qui si tratta di una questione di giustizia. Siamo d'accordo perfettamente che, per quanto in misura molto modesta, nel complesso delle spese che lo Stato farà per la ricostruzione, questo emendamento può rappresentare una maggiore spesa. Non rappresenterà certamente una maggiore spesa nè nel bilancio di questo anno nè in quello di quest'altro anno poichè praticamente i fondi occorrenti a questa legge vengono prelevati dal bilancio ordinario e con il bilancio ordinario si possono costruire un certo numero di vani e non di più. Se questi vani vengano costruiti in 10 o in 50 Comuni, o in 100 o in 200, se questi vani vengano costruiti in Comuni inferiori ai 10 mila abitanti oppure in quelli superiori, ma che siano stati supersinistrati, non importa; il numero dei vani che si costruisce è sempre proporzionato alle disponibilità del bilancio dello Stato per l'esercizio 1949-50 e per i successivi bilanci. Quindi praticamente non c'è un vero e proprio aumento di spese in quanto questa legge non ha una cifra fissa di stanziamento che dovrà essere aumentata per effetto del mio emendamento. Comunque io dico: se noi vogliamo fermarci solo a questa frase fredda: aumento di spesa, io credo che noi allora faremo ben poco. Ma qui ci sono ragioni di ordine morale e di giustizia. Io non voglio fare della retorica in quest'Aula del Senato, ma dico che di fronte a comuni con una sola casa distrutta vi sono quei tali comuni che hanno avuto il 75, il 90, il 95 per cento delle abitazioni distrutte.

Se noi non approveremo questo emendamento noi non potremo adoperare questa legge ai fini della ricostruzione delle piccole case nei Comuni come Cassino, Pontecorvo, SS. Cosma e Damiano e Castelforte, Comuni che hanno avuto indubbiamente un coefficiente di distruzioni altissimo. Nè mi venga a dire il Presidente della Commissione di finanze e tesoro che i sinistrati di questi Comuni potranno valersi delle disposizioni di cui all'articolo 1 nel quale si prevede il concorso dello Stato del 4 e del 5 per cento, perchè tale articolo della legge intende andare incontro alla ricostruzione delle piccole abitazioni rurali, e non si può pretendere che i contadini vadano a stipulare dei mutui che comunque sono sempre complicati. Ciò potranno fare le persone più abbienti e capaci, le persone che conoscono questo meccanismo, ma noi dobbiamo rapidamente venire incontro proprio alle popolazioni rurali di questi paesi che hanno avuto le maggiori distruzioni.

Perciò mi permetto di insistere su questo emendamento che, oltre tutto, riferendosi ad un numero limitato di Comuni, non porta davvero a quel gravoso onere cui ha accennato l'onorevole Paratore, Presidente della Commissione di finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo parere in proposito.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. La Commissione dei lavori pubblici è d'accordo nell'accettare l'emendamento del senatore Battista. Ma sembra che sia contraria la Commissione di finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il suo parere in proposito.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Senato ha udito il Presidente della Commissione di finanze e tesoro che è contrario all'emendamento. C'è da tener conto, a questo proposito, delle ragioni che spingono l'onorevole Paratore ad esprimere il suo parere. Evidentemente il Senato è libero di votare come crede. Io ho ritenuto di poter dire al Senato che questo emendamento, in quanto riassumeva nei suoi termini una serie di altri emendamenti che potevano avere una portata di applicazione anche più vasta ed estesa, rappresentava il punto medio di incontro al quale i vari proponenti, i componenti la Commissione ed il rappresentante del Governo in seno alla Commissione avevano creduto di poter dare la loro adesione. Io non posso ritirare quella adesione che già in sede di intesa preventiva era stata data prima che la questione venisse all'esame del Senato; per cui le cose rimangono come erano, pur non potendo non tener conto di quella valutazione che ha fatto l'onorevole Presidente della Commissione di finanze e tesoro.

In conclusione, il Governo conferma la sua adesione all'emendamento del senatore Battista.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione gli emendamenti dell'onorevole Battista al primo comma dell'articolo 2: uno è quello già letto, l'altro consiste nell'aggiungere dopo le parole: « la cui popolazione », le altre: « risultante dal censimento del 1936 ». A questi emendamenti hanno aderito i senatori Persico, Ziino e Ferrari e sono stati accettati dalla Commissione e dal Ministro.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Domando all'onorevole Silvestrini se, dopo ciò, insiste nel suo emendamento aggiuntivo al primo comma.

SILVESTRINI. Non insisto.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Ricci Mosè che al primo comma tende a sostituire alle parole: « preesistente agli eventi bellici », le altre: « risultante dal progetto dei lavori di ricostruzione presentato a corredo della domanda », è stato ritirato.

Pertanto il primo comma dell'articolo 2 resta così formulato:

« Ai proprietari che ricostruiscano i fabbricati distrutti siti in comuni la cui popolazione, risultante dal censimento del 1936, è inferiore a 10.000 abitanti ed ai comuni che pur avendo una popolazione superiore a 10.000 abitanti abbiano avuto un coefficiente di distruzione superiore al 75 per cento e che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste alla lettera *a)* del n. 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, può essere concesso dal Ministero dei lavori pubblici un diretto contributo in capitale nella misura dell'80 per cento della spesa di lire 1.000.000 per ogni unità immobiliare di abitazione preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma ».

Lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al secondo comma sono stati presentati i seguenti emendamenti: il senatore Silvestrini propone di sostituire alla dizione del secondo comma la seguente: « Per i fabbricati aventi consistenza maggiore di quattro appartamenti è data facoltà al proprietario di accedere al contributo diretto in capitale per la ricostruzione delle prime quattro unità, e di beneficiare del contributo diretto rateale o di quello del concorso statale nell'ammortamento del mutuo, per la ricostruzione della cubatura delle unità eccedenti e preesistente all'evento bellico »; il senatore Ricci Mosè propone di sopprimere le parole: « prima dell'evento bellico ».

Al terzo comma il senatore Battista propone di sostituire alle prime parole: « Per la ricostruzione dei fabbricati costituiti da una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario o della sua famiglia » le altre « Per la ricostruzione di una sola unità immobiliare »; i senatori Troiano, Cappellini, Ferrari e Meacci, propongono di aggiungere dopo le parole: « abitazione del proprietario o della sua famiglia » le altre: « e per la ricostruzione di unità immobiliare facente parte di fabbricati in condominio destinata ad abitazione del proprietario o della sua famiglia ».

Tutti questi emendamenti, per accordi intervenuti tra i presentatori, la Commissione e il Ministro, sono stati ritirati.

Metto pertanto in votazione il secondo e terzo comma dell'articolo 2 nel testo della Commissione. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

È stata presentata dal senatore Ziino la proposta di aggiungere in fine all'articolo 2 il seguente comma: « Rimane abrogato il penultimo comma del numero 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 ».

Prego il senatore Ziino di dichiarare se la mantiene.

ZIINO. La mantengo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di dichiarare se accetta questo emendamento.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. L'articolo 16 del decreto 10 aprile 1947, n. 261, che si occupava principalmente di riparazioni, diceva: « Nelle ipotesi previste dalle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*) il contributo diretto non spetta per la riparazione dei fabbricati di proprietà di persone fisiche o giuridiche il cui reddito accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile derivi in tutto o prevalentemente dall'esercizio dell'industria di costruzioni edili o dal commercio degli immobili urbani o comunque da una attività speculativa su di essi ecc. ».

Quindi escludeva dai contributi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) gli industriali più ricchi, ma non li escludeva da quello previsto dalla lettera *a*), quando avessero un patrimonio non superiore alle 300 mila lire e un reddito tassabile agli effetti della complementare non superiore alle 60 mila lire. Il nuovo progetto di legge non fa più nessuna distinzione: ammette tutti, purchè si trovino nelle condizioni di abbienza anzidette.

Considerato poi che non si tratta di ricostruzioni, ma di riparazioni, che oramai sono quasi alla fine, la Commissione è del parere di accettare il comma aggiuntivo, tanto più che l'onere non è rilevante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Concordo con la Commissione che si dichiara favorevole alla soppressione di questo comma del decreto del 1947.

L'onere che ne deriva, onorevole Paratore, è irrilevante e comunque viene contenuto nei limiti finanziari previsti dalla legge. Io so che quando si assumono nuovi oneri bisogna, a norma della Costituzione, trovare la contropartita. Ma qui ci troviamo nei limiti delle possibilità di bilancio. Io penso quindi che l'onorevole Paratore non debba insistere nella sua opposizione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Paratore se dopo le parole del Ministro mantiene la sua opposizione.

PARATORE. Io, esprimendo il mio pensiero, ho fatto il mio dovere. Ad ogni modo mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Ziino, accolto dalla Commissione e dal Ministro. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, che risulta così formulato:

Art. 2.

Ai proprietari che ricostruiscano i fabbricati distrutti siti in comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936, è inferiore a 10.000 abitanti ed in comuni che, pur avendo una popolazione superiore a 10.000 abitanti, abbiano avuto un coefficiente di distruzione superiore al 75 per cento, e che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste alla lettera *a*) del n. 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, può essere concesso dal Ministero dei lavori pubblici un diretto contributo in capitale nella misura dell'80 per cento della spesa di lire 1.000.000 per ogni unità immobiliare di abitazione, preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

La concessione del beneficio è limitata ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore a sei unità immobiliari di abitazione. Per la ricostruzione dei fabbricati aventi consistenza

maggiore dei sei appartamenti si applicano le disposizioni dell'articolo 1.

Per la ricostruzione dei fabbricati costituiti da una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario o della sua famiglia può essere concesso il contributo di cui al primo comma ancorchè gli edifici siano siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, semprechè il richiedente si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste nel precedente primo comma e non risulti proprietario di altro immobile destinato ad abitazione sito nello stesso comune.

Rimane abrogato il penultimo comma del n. 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

La ricostruzione è effettuata sull'area del fabbricato distrutto, salvo i casi di impedimento derivanti dall'applicazione delle norme stabilite nel regolamento edilizio del Comune, dall'attuazione dei piani regolatori e di ricostruzione, o da ragioni di carattere tecnico, igienico, economico e sociale o quando la ricostruzione in area diversa arrechi miglioramenti al fabbricato ovvero al centro urbano, previo, in ogni caso, l'accertamento dell'Ufficio del Genio civile. La nuova area deve ricadere nell'ambito territoriale dello stesso Comune.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Na ha facoltà.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici.* Su questo articolo non ci sono emendamenti. La Commissione però propone un testo sostitutivo di quello ministeriale: il Governo lo ha accettato e conferma di accettarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione ora letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

I contributi ai proprietari in base agli articoli 1 e 2 della presente legge sono determinati in rapporto alla spesa necessaria per la ricostruzione dei fabbricati e di unità immobiliari che risultino identici per tipo e volume a quelli preesistenti alla distruzione causata dagli eventi bellici. Sulla eventuale eccedenza di volume non compete alcun contributo.

Nei Comuni non capiluogo di provincia ed in quelli che hanno subìto distruzioni inferiori al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici è ammesso che la ricostruzione sia contenuta in un volume minore, ma comunque non inferiore alla metà del fabbricato distrutto. In tal caso il contributo sarà concesso in proporzione della spesa determinata per la quota di fabbricato che viene ricostruita.

È stata presentata una proposta di soppressione dell'articolo da parte del senatore Persico.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Persico.

PERSICO. Vorrei illustrare le ragioni del mio emendamento, salvo eventualmente a ritirarlo dopo le spiegazioni del Ministro. La legge 10 aprile 1947 aveva all'articolo 50, penultimo capoverso, una norma simile, la quale diceva che i proprietari devono ricostruire fabbricati che risultino non inferiori per tipo e volume a quelli che esistevano prima della distruzione causata da eventi bellici. Questo penultimo capoverso dette luogo a moltissimi inconvenienti, perchè obbligava il proprietario della casa danneggiata a ricostruire un edificio per tipo e volume identico a quello distrutto. Poteva capitare, ad esempio, che un tale avesse una casa di venti vani e volesse ripararne solo sei per la sua abitazione; ma se ciò avesse voluto fare, avrebbe perduto i vantaggi della legge stessa. Questo stesso difetto si trova nell'articolo 4 attuale che dispone: « fabbricati che risultino identici per tipo e volume a quelli preesistenti »; si fa solo una eccezione per i Comuni supersinistrati nei quali si ammette che si possa ricostruire solo la metà del fabbricato distrutto. Se il Ministro, come ha detto poco fa *ad aures*, mi con-

vincerà che l'articolo non dà luogo agli inconvenienti da me denunciati, sono pronto a ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tupini, Ministro dei lavori pubblici.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Se accettassi la proposta dell'onorevole Persico, la legge rimarrebbe acefala e la lacuna non sarebbe facilmente colmabile. Perciò l'articolo deve rimanere nella intera sua formulazione. Terremo comunque conto delle preoccupazioni dell'onorevole Persico e vigileremo perchè gli inconvenienti da lui previsti non abbiano a verificarsi.

PERSICO. Avute queste assicurazioni, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. C'è ora un emendamento dell'onorevole Carelli il quale propone di sostituire la parola « necessaria » con la parola « ammissibile »

Domando alla Commissione e all'onorevole Ministro se accettano questo emendamento.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. A nome della Commissione dichiaro di accettare l'emendamento del senatore Carelli.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Accetto l'emendamento proposto dal senatore Carelli; naturalmente, però, con l'aggiunta « a norma del successivo articolo 5 », per l'armonia della legge.

PRESIDENTE. Domando sia alla Commissione che al senatore Carelli se accettano l'aggiunta suggerita dal Ministro.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Dichiaro di accettare l'aggiunta proposta dal Ministro.

CARELLI. Accetto l'aggiunta del Ministro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento del senatore Carelli con l'aggiunta dell'inciso « a norma del successivo articolo 5 ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

A questo primo comma vi è un ultimo emendamento dei senatori Tartufoli, Schiavone, Boggiano Pico, Sacco, Battista e Vaccaro i quali propongono di sostituire alle parole: « identici per tipo e volume » le altre: « simili per tipo e identici per volume ».

Domando alla Commissione e all'onorevole Ministro se accettano questo emendamento.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. A nome della Commissione dichiaro di accettarlo.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Tartufoli. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 4 risulta pertanto così formulato: « I contributi ai proprietari in base agli articoli 1 e 2 della presente legge sono determinati in rapporto alla spesa ammissibile a norma del successivo articolo 5, per la ricostruzione dei fabbricati e di unità immobiliari che risultino simili per tipo e identici per volume a quelli preesistenti alla distruzione causata dagli eventi bellici. Sulla eventuale eccedenza di volume non compete alcun contributo ».

Chi approva questo primo comma è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al secondo comma dell'articolo 4 vi sono tre emendamenti.

Il senatore Silvestrini propone di sostituire alla dizione del secondo comma la seguente: « È ammesso che la ricostruzione sia contenuta in un volume minore, ma comunque non inferiore alla metà del fabbricato distrutto: come pure deve essere concessa la ricostruzione realizzata in più tempi, purchè ogni porzione realizzi il minimo richiesto per formare un appartamento igienicamente abitabile.

« Questi frazionamenti dovranno essere autorizzati solo dietro parere favorevole della Commissione edilizia ed urbanistica comunale onde assicurare che la ricostruzione dell'immobile, anche se limitata nella cubatura, anche se realizzata in più tempi, dia al suo compimento un complesso esteticamente ed urbanisticamente a posto ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Silvestrini per svolgere il suo emendamento.

SILVESTRINI. Signor Presidente, il mio emendamento era stato suggerito da una dolorosa esperienza fatta in alcune città supersinistrate, che cioè le ricostruzioni corrispondessero ad un sano concetto igienico, sanitario e che poi, per il resto, si potesse ricostruire un complesso esteticamente ed urbanistica-

mente a posto. In seguito alla discussione ed alle assicurazioni avute stamani in seno alla Commisione, ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Sempre al secondo comma, il senatore Battista ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire al secondo comma i seguenti:

" Nei Comuni non capoluogo di provincia è ammesso che la ricostruzione sia contenuta in un volume minore ma comunque non inferiore alla metà del fabbricato distrutto.

" In tale caso il contributo sarà concesso in proporzione della spesa determinata per la quota di fabbricati che viene ricostruita senza peraltro pregiudizio del diritto ai contributi previsti dalla legge per l'ulteriore ricostruzione della restante parte del fabbricato, purchè detta ulteriore ricostruzione avvenga entro il 31 ottobre 1955 "».

Ha facoltà di parlare il senatore Battista per svolgere questo emendamento.

BATTISTA. Il mio emendamento è molto chiaro e semplice: poichè l'articolo 4 si riferisce alla facoltà che si dà ai proprietari di poter ricostruire la metà del fabbricato distrutto, io ho ritenuto opportuno di chiarire con il mio emendamento che con ciò il proprietario non viene a perdere il diritto all'eventuale contributo quando completerà la ricostruzione del fabbricato. Però ho voluto mettere un termine in base al quale questo diritto non si estenda all'infinito, precisando nell'emendamento che questo diritto al completamento può essere esercitato fino al 31 dicembre 1955. Inoltre, affinchè non accada che la ricostruzione venga fatta poi successivamente in modo parziale — una o due stanze per volta — ho anche precisato: purchè venga fatta in un'unica soluzione. Praticamente l'emendamento significa questo: per avere diritto al contributo dello Stato un proprietario può fare, in un primo tempo, una metà del fabbricato e, in un secondo tempo, l'altra metà del fabbricato, purchè questo avvenga entro il 31 dicembre 1955.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo parere sull'emendamento dell'onorevole Battista, al quale ha aderito l'onorevole Silvestrini.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento con queste modifiche già concordate, e cioè che al primo rigo del secondo comma proposto si dica: in tal caso il contributo « di cui all'articolo 1 », e all'ultimo rigo si dica: purchè detta ulteriore ricostruzione avvenga in un'unica soluzione « entro il 31 dicembre 1955 ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il suo parere.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Accetto l'emendamento con le modifiche proposte dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento dell'onorevole Battista sostitutivo del secondo comma, modificato dalla Commissione, che risulta del seguente tenore.

« Nei Comuni non capoluogo di provincia è ammesso che la ricostruzione sia contenuta in un volume minore ma comunque non inferiore alla metà del fabbricato distrutto.

« In tale caso il contributo di cui all'articolo 1 sarà concesso in proporzione della spesa determinata per la quota di fabbricati che viene ricostruita senza peraltro pregiudizio del diritto ai contributi previsti dalla legge per l'ulteriore ricostruzione della restante parte del fabbricato, purchè detta ulteriore ricostruzione avvenga in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 1955 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'onorevole Vaccaro propone poi di sostituire, nel secondo comma, alle parole: « non inferiore alla metà del fabbricato distrutto », le altre: « non inferiore al terzo del fabbricato distrutto ».

VACCARO. Dopo i chiarimenti dati dallo onorevole Battista, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Alla fine dell'ultimo periodo, gli onorevoli Ferrari, Meacci, Troiano e Cappellini propongono di aggiungere le parole: « senza pregiudizio del diritto ai contributi previsti dalla legge per l'ulteriore ricostruzione della restante quota del fabbricato ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrari.

FERRARI. Ritiro il mio emendamento, di accordo con gli altri firmatari perchè lo riten-

go assorbito dall'emendamento dell'onorevole Battista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, con le modifiche testè approvate, che risulta così formulato:

Art. 4.

I contributi ai proprietari in base agli articoli 1 e 2 della presente legge sono determinati in rapporto alla spesa ammissibile, a norma del successivo articolo 5, per la ricostruzione dei fabbricati ed unità immobiliari che risultino simili per tipo e identici per volume a quelli preesistenti alla distruzione causata dagli eventi bellici. Sulla eventuale eccedenza di volume non compete alcun contributo.

Nei Comuni non capoluogo di provincia è ammesso che la ricostruzione sia contenuta in un volume minore ma comunque non inferiore alla metà del fabbricato distrutto.

In tale caso il contributo di cui all'articolo 1 sarà concesso in proporzione della spesa determinata per la quota di fabbricato che viene ricostruito senza pregiudizio del diritto al contributo per la ricostruzione della restante parte del fabbricato, purchè questa avvenga in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 1955.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

La spesa per la ricostruzione dei fabbricati distrutti, allo scopo di stabilire la misura del contributo dello Stato, o del concorso statale nell'ammortamento del mutuo, viene così determinata:

a) si stabilisce la spesa necessaria per la ricostruzione, in essa compresa quella afferente ai vani terranei non destinati ad abitazione, secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra;

b) la somma corrispondente a questa spesa si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetustà del fabbricato distrutto in misura non superiore al quinto della somma stessa;

c) la somma così ridotta si moltiplica per il rapporto esistente fra i prezzi al momento della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.

Questo rapporto viene determinato con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il Tesoro.

All'articolo 5 è stato presentato dal senatore Ziino il seguente emendamento sostitutivo di tutto l'articolo:

« La spesa per la ricostruzione dei fabbricati distrutti, allo scopo di stabilire la misura del contributo dello Stato o del concorso statale nell'ammortamento del mutuo, viene determinata in base al volume calcolando il vuoto per pieno ed applicando per metro cubo i prezzi correnti durante il tempo in cui la ricostruzione è eseguita.

« A tale effetto gli uffici del Genio civile sono tenuti a pubblicare nel foglio degli annunzi legali della Provincia il prezzo per metro cubo delle opere edili che furono eseguite o che si potevano eseguire nei Comuni compresi nel territorio di propria competenza durante il quadrimestre che precede detta pubblicazione ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ziino.

ZIINO. Onorevole Presidente, desidero non far perdere tempo al Senato ma, d'altro canto, ho un preciso dovere verso me stesso e cioè il dovere della coerenza. Ho parlato in sede di discussione generale dicendo: quantunque già nell'opinione pubblica si giudichi insufficiente il contributo dello Stato come previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 2 del testo, tuttavia dichiaro di accettare questa misura a condizione però che la percentuale di contributo sia calcolata sulla spesa necessaria per la ricostruzione, cioè su quanto effettivamente il proprietario deve sborsare per costruire il fabbricato distrutto. Invece la percentuale si vuol calcolare su una somma che è diversa dalla spesa effettiva che il proprietario dovrà incontrare. Ritengo che il contributo sarà insufficiente e ritengo che questa legge sarà inoperante.

Già nella relazione abbiamo letto che l'aiuto dello Stato ai proprietari, in forza delle leggi precedenti, è riconosciuto insufficiente, e si addebbita a questa accertata circostanza se nel periodo di 4 anni dalla cessazione delle

ostilità si è ricostruito appena l'1 per cento dei fabbricati distrutti.

Ora, se intendiamo in realtà perseguire lo scopo che la legge si propone, cioè di ovviare a tutti gli inconvenienti che l'esperienza ci ha dimostrato, se vogliamo in realtà dare impulso alla ricostruzione, allora è necessario che quel contributo che la legge prevede, sia rapportato alla spesa necessaria, altrimenti è bene che si dica chiaro e si sappia che queste percentuali, così accentuate nelle dichiarazioni da una parte e dall'altra, del 50 e del 65 per cento, che ora arrivano al 70 per cento coi mutui che andrà a fare il CASAS, sono in realtà molto al disotto. Specialmente oggi che comincia a verificarsi una certa rarefazione del denaro, io escludo che questi proprietari saranno nella possibilità finanziaria di affrontare le spese della ricostruzione. Ecco perchè ho parlato di assoluta coerenza rispetto a quanto dissi ieri sera, pur sapendo di battermi per una causa perduta, poichè, dopo le dichiarazioni qui fatte che bisogna contenere le spese, non ho un residuo di speranza che questo mio articolo sia accettato. Ciononostante, per far compiutamente il mio dovere e per rispondere alla mia coscienza, insisto perchè venga messo in votazione.

PRESIDENTE. Prego il relatore e il Ministro di esprimere il proprio parere.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. La Commissione è contraria.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Anche il Governo è contrario all'emendamento del senatore Zuino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal senatore Zuino. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

È stato presentato dai senatori Battista e Ricci Mosè un emendamento sostitutivo della lettera *a)* del testo della Commissione. Esso è così formulato: « *a)* si stabilisce la spesa occorrente per la ricostruzione secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra, tenendo conto anche di quella afferente ai vani non destinati ad abitazione. Questa viene ammessa al contributo per la quota riferita ad un volume non superiore ad un quarto di quello del fabbricato distrutto ».

Ha facoltà di parlare il senatore Battista.

BATTISTA. Questo emendamento ha lo scopo di facilitare la ricostruzione di quei tali fabbricati che in parte hanno uso promiscuo ovverosia che non sono completamente adibiti ad uso di abitazione e che hanno sopratutto dei vani adibiti a negozi, uffici ecc. Naturalmente non possono esser ammessi a contributo fabbricati prevalentemente destinati ad usi commerciali o industriali dato che la legge deve favorire esclusivamente la ricostruzione di case adibite ad uso di abitazione e non può favorire la ricostruzione di edifici che hanno scopi diversi dall'abitazione, come edifici adibiti a uffici, banche, opifici, ecc. Però, poichè vi possono essere edifici che per gran parte sono adibiti ad abitazione e per una parte limitata sono adibiti ad altri scopi come quelli accennati, questa parte ritengo giusto che benefici dello stesso contributo. Per questo io ho presentato un emendamento per il quale l'edificio viene ammesso al contributo soltanto se la parte del fabbricato che viene adibita ad usi che non siano di abitazione non superi il quarto di tutto il fabbricato.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo parere su questo emendamento.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. La Commissione è di parere favorevole, dato che l'emendamento è concordato con il Governo.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

PARATORE. Osservo che anche con questo emendamento si viene ad un aumento di spese. Il Governo si è reso conto di questo? In tal modo si viene a dare un contributo agli immobili che non avrebbero diritto di averlo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non è un aumento di spese; è anzi una riduzione rispetto a quelle determinate col testo della Commissione.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Anche il Governo accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento dei senatori Battista e Ricci Mosè. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 5 nel suo complesso, con la modificazione apportata alla lettera *a)*. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

C'è ora un articolo aggiuntivo 5-*bis* dei senatori Cosattini, Grisolia ed altri.

BATTISTA. Domando di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA. Vorrei pregare il signor Presidente, se lo ritiene opportuno e qualora i colleghi siano consenzienti, di voler sospendere la discussione di questa legge, in quanto si è potuto fare fin'ora un lavoro ordinato perchè questa mattina tutti i vari presentatori degli emendamenti si sono messi d'accordo sullo svolgimento della discussione del pomeriggio. Siccome vorremmo fare altrettanto per i successivi articoli ed emendamenti, e poichè la discussione di questa mattina si è fermata all'articolo 5, se il signor Presidente non ha nulla in contrario e se i colleghi lo consentono, vorrei pregare di rinviare la discussione di questa legge a venerdì, anzichè a domani, poichè domani vorremmo studiare tutti gli altri emendamenti e gli altri articoli.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il suo parere in proposito.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Io a questo riguardo debbo rimettermi alla Presidenza e al Senato. Non posso insistere nel voler discutere subito tutta la legge: desidero soltanto che essa vada in applicazione al più presto possibile e nel migliore dei modi.

PRESIDENTE Allora la discussione di questa legge è rinviata a posdomani venerdì, alle ore 16.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISORI, *segretario:*

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno, per motivi tecnici ed urbanistici, che la strada nazionale, che in atto attraversa la città di Termini Imerese, con permanente pericolo degli abitanti e con logorio e difficoltà degli automezzi e veicoli in genere, venga deviata, dopo il ponte San Leonardo, verso la costa.

È da aggiungere che, con tale modifica, verrebbe notevolmente ad avvantaggiarsi la zona portuale ed industriale di Termini Imerese, importante sbocco del retroterra.

GIARDINA.

Al Ministro degli interni, per avere informazioni sui fatti provocati dall'intervento delle forze di pubblica sicurezza contro le maestranze della Snia-Viscosa nello stabilimento di Pavia il 6 aprile 1949 e sul permanere nello stabilimento stesso di nuclei di forze di polizia al comando di un Commissario di pubblica sicurezza.

FARINA, GAVINA.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle finanze, per conoscere quali siano le ragioni che ritardano l'accoglimento dell'aspirazione della cittadinanza romana espressa anche in un recente voto della Giunta comunale, circa il trasferimento di Palazzo Braschi al Comune affinchè vi trovi sede il Museo di Roma, dando soddisfazione ad un evidente ed urgente interesse cittadino e — come per tutto ciò che tocchi sostanzialmente la città di Roma — nazionale.

GERINI.

Al Ministro della difesa, per sapere quali provvedimenti intenda adottare a favore degli Ufficiali maestri di banda, che in base al decreto legislativo del 20 gennaio 1948, n. 15, saranno posti in congedo per soppressione di ruolo.

Se non creda opportuno, per un criterio di giustizia, destinare i pochi ufficiali (cinque) colpiti da detta disposizione di legge, trattenendoli in servizio fino ad esaurimento, presso le « Case del Soldato » per l'organizzazione di spettacoli, di concerti, ecc.; o quanto meno se non pensi di trovare un'equa sistemazione

transitando i suddetti nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione quali insegnanti nei Conservatori di musica.

RAJA.

Ai Ministri dell'agricoltura e del lavoro, per sapere se non credano doveroso ed equo promuovere un provvedimento legislativo che sanzioni l'obbligo da parte degli agricoltori di eseguire, dopo avvenuto l'accordo con gli organi sindacali interessati, l'imponibile di mano d'opera stabilito ogni anno.

MACRELLI.

Al Presidente del Consiglio e Ministro *ad interim* dell'Africa italiana, per sapere se non ritenga opportuno che sia provveduto con mezzi sufficienti alla ricostruzione della « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

BUONOCORE.

Al Presidente del Consiglio ed al Ministro dell'interno per sapere se, di fronte alle continue provocazioni, ultima quella dell'onorevole Almirante a Padova, il giorno 24 aprile, col tentativo di tenere un pubblico comizio proprio nella piazza della Insurrezione, a pochi metri dal luogo dove venne impiccato il martire dott. Busonera, diffamando con le sue parole gli ideali della resistenza e facendo l'apoteosi del nazifascismo, non sia giunto il momento di applicare con ogni severità la XII disposizione transitoria della Costituzione. Nè i fascisti, nè i loro eredi spirituali, hanno il diritto di organizzarsi sotto qualsiasi forma, perchè chi ha negato la libertà agli altri non la può pretendere per sè.

MERLIN Umberto.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'interno e al Ministro della difesa, per sapere se non ritengano doveroso, ciascuno nella sfera della propria competenza, dare onorata sepoltura a circa mille salme di soldati italiani interrate nelle adiacenze della stazione di Condafuri (Reggio Calabria) in seguito ai bombardamenti avvenuti il 15 agosto 1943, alla stazione stessa, dove un treno pieno di militari fu completamente distrutto.

L'interrogante fa rilevare che il disotterramento per la traslazione delle salme in una tomba collettiva e degna di un Paese civile, può dare modo al riconoscimento di militari oggi dichiarati dispersi a tutti gli effetti legali e civili.

MUSOLINO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga, per evidenti ragioni di giustizia, considerare il caso singolare in cui viene a trovarsi un gruppo di maestri del Comune di Cremona, a seguito dell'ordinanza ministeriale sui trasferimenti n. 987/13 e disporre urgentemente in sede di applicazione della detta ordinanza norme intese ad eliminare le incongruenze, che si espongono e si ravvisano da parte dell'interrogante, di una evidenza solare.

Il comma 3 dell'articolo 3 della circolare in questione dispone: « Per le scuole funzionanti nel Comune del capoluogo di provincia, è assegnabile per trasferimento, indipendentemente dalla ubicazione di esse (se esistenti nel centro, nelle frazioni o nelle borgate) un numero di posti corrispondenti alla metà del numero complessivo di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 di quelli che si renderanno vacanti entro la data del 30 aprile 1949, e di quelli infine che si renderanno disponibili per effetto del trasferimento dei maestri dal capoluogo di provincia ad altri comuni della provincia stessa ovvero ad altra provincia ».

Il successivo comma prescrive: « La metà dei posti da accantonarsi va calcolata distintamente per i posti maschili, femminili e misti ».

Orbene, nelle frazioni del comune di Cremona prestano ancora servizio circa una diecina di insegnanti anziani assunti in ruolo in seguito a concorso per esami banditi dal Comune quando esso godeva di autonomia sco-

lastica. Nei bandi di concorso era stabilito in termini precisi che i vincitori sarebbero stati assegnati alle scuole delle frazioni salvo a passare in quelle del capoluogo a mano a mano che si fossero resi vacanti i posti in organico.

Detti maestri, non vi è dubbio, in virtù del precedente rapporto di impiego, hanno acquisito un diritto che nessuna norma posteriore può violare e lo Stato, subentrando al Comune nella gestione delle scuole, ha l'obbligo di rispettare gli impegni contratti dall'Amministrazione municipale in forza delle condizioni di concorsi espletati. Donde consegue che ai maestri entrati nelle scuole delle frazioni in base a pubblici concorsi per titoli ed esami, va concessa l'assoluta precedenza nel passaggio alle scuole del capoluogo rispetto agli insegnanti che verranno assunti con i prossimi futuri concorsi.

Se in definitiva l'onorevole Ministro non ritenga disporre a che i maestri che verranno assunti nei concorsi di cui alla menzionata ordinanza, siano assegnati esclusivamente nelle scuole delle frazioni del Comune sino a quando non saranno sistemati tutti i maestri, che in base a diritti quesiti nei precedenti concorsi, non saranno stati sistemati nelle scuole del capoluogo. E a tale uopo se nel caso specifico non possa disporre l'accantonamento del 50 per cento dei posti (di cui all'articolo 3 della circolare) esclusivamente nelle frazioni.

O comunque sanare la ingiustizia lamentata con provvedimento *ad hoc* per le più vicine operazioni di trasferimento.

ZELIOLI.

Al Ministro della difesa, per sapere se non ritenga necessario un provvedimento di riassunzione dell'impiegato diurnista non di ruolo, colonnello Imperio Giuseppe, mutilato di guerra, licenziato per essere stato assente durante l'anno 1948 per più di novanta giorni, a causa delle ferite ulcerate alla gamba che spesso lo costringono alla immobilità, sembrando nel caso che il *summum ius* degli articoli 3 del D. L. 4 aprile 1947 e 4 del D. L. 19 marzo 1948 si traduca in *summa injuria* per un valoroso ufficiale inabile ad altro lavoro che vive in indigenza.

BUONOCORE.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere quando crede di rendere giustizia ai pochi superstiti insegnanti di educazione fisica degli Istituti di Magistero che, pur proseguendo a prestare servizio nelle scuole medie dello Stato, furono dalla legge Gentile radiati dai ruoli e che da ben quattro anni hanno avanzato ripetute istanze onde essere reintegrati nei loro diritti danneggiati dal fascismo.

Si tratta di un numero esiguo di vecchi e valorosi insegnanti che vennero denigrati dalla presidenza e dalla direzione dell'O.N.B., perchè il fascismo nel suo orgoglio voleva dimostrare che prima della istituzione dell'accademia fascista gli insegnanti diplomati degli Istituti di Magistero erano incapaci ed ignoranti. È da tener presente che con decreto dell'agosto 1947 l'educazione fisica è tornata alle dirette dipendenze dello Stato, in modo che per gli alunni della Farnesina, che sono tuttora in servizio, verranno riconosciuti utili per la pensione quegli stessi anni per i quali ai vecchi insegnanti viene negata.

MENGHI.

PRESIDENTE. Domani giovedì seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Deputati FERRANDI ed altri. – Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani (368) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Provvedimenti per il credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento (189).

3. Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948 (315).

4. Esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei concluso a Roma, tra l'Italia e la Gran Bretagna, il 25 giugno 1948 (311).

5. Ratifica dell'Accordo commerciale e scambio di Note fra l'Italia e la Polonia, conclusi a Varsavia il 27 dicembre 1947 (313).

6. SPALLINO ed altri. - Modifiche ed aggiunte alla legge 13 giugno 1942, n. 794, concernente gli onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, ed alle tabelle annesse, ed al decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente l'aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore (145).

La seduta è tolta (ore 19,30).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti